SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 256**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 ottobre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 ottobre 1988, n. 456.

Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1988, n. 382, recante contributi alle università non statali per l'anno finanziario 1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1988, n. 382, recante contributi alle università non statali per l'anno finanziario 1988.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 agosto 1988, n. 382, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 206 del 2 settembre 1988, ed è stato successivamente rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 211 dell'8 settembre 1988.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1302):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro della pubblica istruzione (GALLONI) il 2 settembre 1988.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 24 settembre 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 28 settembre 1988.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 28 settembre 1988.

Esaminato dalla 7ª commissione il 12 ottobre 1988.

Esaminato in aula e approvato il 12 ottobre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3243):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 14 ottobre 1988, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 18 ottobre 1988.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 ottobre 1988.

Esaminato dalla VII commissione il 19 ottobre 1988.

Esaminato in aula e approvato il 26 ottobre 1988.

88G0523

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 26, art. 10;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 30, relativo alle lauree che conferisce la facoltà di scienze politiche, è soppresso e sostituito con il seguente nuovo articolo:

Art. 30. — La facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche e la laurea in scienze internazionali e diplomatiche.

Art. 31. — Nell'articolo è inserito il seguente primo comma: «La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni».

Dopo l'art. 38, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche.

Art. 39. — Il corso degli studi per la laurea in scienze internazionali e diplomatiche ha sede a Gorizia ed ha la durata di quattro anni.

Il corso di studio comprende un biennio propedeutico ed un biennio di specializzazione ordinato secondo i due indirizzi di operatore diplomatico e di operatore internazionale.

Art. 40. — Al primo anno di corso possono iscriversi coloro che sono in possesso del titolo di studio previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, previo superamento dell'esame di idoneità all'ammissione e nei limiti del numero di posti disponibili fissato annualmente dal consiglio di corso di laurea.

L'esame di idoneità all'ammissione ha luogo in un'unica sessione autunnale. La commissione per l'esame di ammissione risulta formata dal preside della facoltà di scienze politiche, dal presidente del corso di laurea, dai due docenti di lingua inglese I e linqua francese I e da altri tre docenti del corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche. Essa è inoltre affiancata da due osservatori nominati dal Ministero degli affari esteri.

I candidati devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua scritta e parlata inglese o francese, nonché una buona cultura generale.

A questo fine oltre ad una prova orale è prevista una prova di componimento scritta nella lingua straniera scelta su un tema di attualità.

La commissione forma una graduatoria di merito che viene esposta all'albo del corso di laurea. L'idoneità non costituisce titolo di studio e non dà luogo ad attestazioni di alcun genere.

Art. 41. — Il trasferimento agli anni di corso successivi al primo degli studenti iscritti ad altri corsi di laurea e l'iscrizione dei laureati ha luogo subordinatamente al numero di posti resisi disponibili per quell'anno.

Art. 42. — Ogni insegnamento può essere articolato in corsi di lezioni ufficiali, lezioni integrative, esercitazioni e seminari. Gli insegnamenti sono annuali o semestrali. Due insegnamenti semestrali sono equivalenti ad un insegnamento annuale.

Sono materie di insegnamento distinte per durata in annuali (A) e semestrali (S):

1° Anno:

istituzioni di diritto pubblico (A)
istituzioni di diritto privato (A)
istituzioni di sociologia (A)
storia moderna (S)
storia contemporanea (S)
istituzioni di economia politica (S)
istituzioni di politica economica (S)
scienza della politica (S)
statistica (S)
lingua francese I (A)
lingua inglese I (A)

2° Anno:

sistemi politici comparati (S)
storia ed istituzioni dei paesi dell'Asia (S)
storia ed istituzioni dei paesi dell'Africa (S)
storia ed istituzioni dei paesi dell'America Latina (S)
storia ed istituzioni del Mondo Arabo (S)
economia internazionale (S)
diritto internazionale pubblico (A)
diritto internazionale privato (S)
organizzazioni internazionali (S)
diritti dell'uomo (S)
storia delle dottrine politiche (S)
lingua francese II (A)
lingua inglese II (A)

3° Anno — Indirizzo operatore diplomatico:

storia dei trattati (S)
storia diplomatica (S)
stile diplomatico (S)
diritto comunitario (S)
geografia politica ed economica (A)
teoria ed analisi dei sistemi I (S)
cooperazione internazionale allo sviluppo (S)
lingua francese III (A)
lingua inglese III (A)
lingua complementare I (A)
un complementare annuale o due complementari semestrali

3° Anno — Indirizzo operatore internazionale:

sistemi economici comparati (S)
economia aziendale (S)
finanza d'impresa (S)
economia monetaria e bancaria (S)
tecnica bancaria (S)
istituzioni finanziarie internazionali (S)
teoria ed analisi dei sistemi I (S)
cooperazione internazionale allo sviluppo (S)
lingua francese III (A)
lingua inglese III (A)
lingua complementare I (A)
un complementare annuale o due complementari semestrali

4° Anno — Indirizzo operatore diplomatico:

sistemi economici comparati (S)
relazioni internazionali (S)
politica internazionale (S)
Irenologia (S)
polemologia (S)
metodologia e tecnica del negoziato (S)
letterature moderne comparate (A)
lingua francese IV (A)
lingua inglese IV (A)
lingua complementare II (A) (stessa I)
un complementare annuale o due complementari semestrali

4° Anno — Indirizzo operatore internazionale:

diritto e tecnica del commercio internazionale (S)
sistemi industriali comparati (S)
sistemi fiscali comparati (S)
relazioni economiche internazionali (A)
organizzazione industriale (S)
metodologie e tecniche del negoziato (S)
teoria ed analisi dei sistemi II (S)
lingua francese IV (A)
lingua inglese IV (A)
lingua complementare II (A) (stessa I)
un complementare annuale o due complementari semestrali.

Gli insegnamenti complementari e le lingue complementari vengono attivate dalla facoltà nell'ambito degli insegnamenti compresi nel seguente elenco:

antropologia culturale (S)
diritto aerospaziale (S)
diritto amministrativo delle organizzazioni internazionali (S)
diritto consolare e notariato (S)
diritto contabile pubblico comparato (S)
diritto costituzionale italiano e comparato (S)
diritto del mare (S)
diritto diplomatico (S)
diritto ecclesiastico (S)
diritto internazionale dell'ambiente (S)
diritto internazionale dell'economia (S)
diritto penale internazionale (S)
diritto tributario (S)
ecologia (S)
economia dei trasporti e reti internazionali di trasporto (S)

etnolinguistica (S)
filosofia del diritto (A)
filosofia della politica (S)
fondamenti geografici delle relazioni internazionali (S)
geografia urbana (S)
politica agraria comparata (S)
psicologia applicata (S)
psicologia delle relazioni interpersonali (S)
psicologia sociale (S)
marketing internazionale (S)
merceologia delle fonti alimentari (S)
merceologia delle risorse naturali (S)
sociologia delle comunicazioni (S)
sociologia delle relazioni etniche (S)
sociologia delle relazioni internazionali (S)
sociologia politica (S)
storia ed istituzioni dell'America settentrionale (S)
storia ed istituzioni dell'Asia meridionale (S)
storia ed istituzioni dell'Europa orientale (S)
studi strategici (A)
tecniche di previsione (S)
tecniche valutative dei progetti (S)
teoria e tecnica delle comunicazioni di massa (S)
lingua araba (A)
lingua cinese (A)
lingua danese (A)
lingua giapponese (A)
lingua greca (A)
lingua hindi (A)
lingua olandese (A)
lingua portoghese (A)
lingua russa (A)
lingua spagnola (A)
lingua swahili (A)
lingua serbo-croata (A)
lingua tedesca (A)

Possono essere scelti come insegnamenti complementari oltre a quelli attivati di cui al relativo elenco anche quelli fondamentali dell'indirizzo non scelto.

Agli insegnamenti del biennio propedeutico lo studente potrà aggiungere non più di due insegnamenti attivati nel biennio di specializzazione.

Art. 43. — Per poter sostenere gli esami di ciascuna disciplina lo studente deve ottenere l'attestato di frequenza ai corsi, alle esercitazioni ed ai seminari (firma sul libretto) ed aver sostenuto con esito positivo apposite prove scritte che verranno indicate nel manifesto annuale degli studi.

Il voto nella disciplina comprende la valutazione sulle prove scritte e sulla prova orale. Per la frequenza ai corsi si richiamano espressamente gli articoli 14 e 15 del regolamento studenti.

Art. 44. — Le precedenze per l'iscrizione e per l'esame fra gli insegnamenti del corso di laurea sono stabilite come segue:

istituzioni di economia politica rispetto istituzioni di politica economica, economia internazionale ed economia aziendale;

istituzioni di politica economica ed economia internazionale rispetto economia monetaria e bancaria, sistemi economici comparati, economia dei trasporti e reti internazionali di trasporto;

sistemi economici comparati rispetto sistemi industriali comparati e sistemi fiscali comparati;

storia moderna rispetto storia contemporanea;

storia contemporanea rispetto tutte le altre discipline storiche;

scienza della politica rispetto sistemi politici comparati e relazioni internazionali;

relazioni internazionali rispetto politica internazionale;

istituzioni di diritto pubblico ed istituzioni di diritto privato rispetto a tutti gli altri insegnamenti giuridici;

diritto internazionale pubblico rispetto diritto internazionale privato, organizzazioni internazionali, diritto dell'uomo, diritto comunitario, diritto amministrativo delle organizzazioni internazionali, diritto aereospaziale, diritto consolare e notariato, diritto diplomatico, diritto internazionale dell'ambiente, diritto del mare e diritto penale internazionale;

diritto internazionale privato rispetto diritto internazionale dell'economia;

organizzazioni internazionali rispetto a diritto amministrativo delle organizzazioni internazionali;

istituzioni di sociologia rispetto tutte le altre discipline sociologiche; ogni anno di lingua rispetto l'anno successivo.

Art. 45. — Per l'iscrizione al secondo biennio di specializzazione è necessario aver superato gli esami delle lingue inglese II e francese II ed almeno otto insegnamenti annuali o equivalenti del biennio propedeutico.

Una commissione interna integrata da due osservatori nominati dal Ministero degli affari esteri esaminerà il *curriculum* di studi del candidato al biennio di specializzazione e, avvalendosi anche di un colloquio integrativo, formulerà un giudizio di orientamento per la sua iscrizione ad uno dei due indirizzi di specializzazione (operatore diplomatico o operatore internazionale).

Art. 46. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver frequentato i corsi e superato gli esami di tutte le discipline fondamentali e complementari di cui all'art. 42.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento attinente almeno a tre degli insegnamenti seguiti dal candidato. Essa dovrà essere depositata presso la segreteria in tre copie a stampa o dattiloscritte entro venti giorni prima della sessione dei relativi esami.

La commissione di laurea sarà integrata da due osservatori nominati dal Ministero degli affari esteri.

Sul diploma verrà indicato l'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1988
Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 254

88A4311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1988.

Modificazione allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del Politecnico e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 76, relativo alla scuola diretta a fini speciali in informatica, all'elenco degli insegnamenti opzionali sono aggiunte le seguenti discipline:

affidabilità, controllo di qualità e manutenzione;
economia e gestione dei servizi;
economia industriale;
economia ed organizzazione aziendale;
finanza aziendale;
gestione aziendale;
gestione della produzione industriale;
istituzione di economia;
marketing industriale;
organizzazione del lavoro;
sistemi di controllo di gestione;
tecnologie industriali;
complementi di programmazione;
controlli automatici;
elettronica industriale;
impianti per l'elaborazione delle informazioni;
ingegneria del software;
macchine per l'elaborazione delle informazioni;
robotica industriale;
tecnologie elettroniche.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1988
Registro n. 59 Istruzione, foglio n. 23

88A4341

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Firenze, e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 350 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici.

Art. 2.

Dopo l'art. 360 con il seguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli sotto la intitolazione:

Scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici

Art. 361. — Presso l'Università degli studi di Firenze è istituita la scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici. Essa conferisce un apposito diploma di operatore economico dei servizi turistici. La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di economia e commercio.

Art. 362. — La scuola si propone di fornire una cultura scientifica sui problemi economici del turismo per provvedere alla specifica formazione professionale di quadri destinati ad attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e la gestione dei servizi turistici.

Art. 363. — La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

L'attività didattica si articola in lezioni, esercitazioni e analisi di concrete problematiche, per complessive ottocento ore per ogni anno, comprensive di un congruo periodo di tirocinio guidato.

Gli insegnamenti sono quelli nel successivo art. 366 indicati per aree disciplinari.

Art. 364. — Alla scuola sono ammessi i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea.

In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di cento iscritti per ogni anno di corso, e complessivamente duecento iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 365. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione, a partecipare a tutte le esercitazioni e a tutte le attività pratiche e di tirocinio previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi annualmente pubblicato a cura del consiglio della scuola, in cui saranno altresì indicate le modalità di accertamento della frequenza.

Il tirocinio sarà svolto nell'ambito della scuola o di strutture con essa convenzionate, per numero di ore annue non inferiore a trecento e sotto la guida di un docente designato dalla scuola.

Art. 366. — Gli insegnamenti della scuola saranno attivati sulla base delle seguenti aree disciplinari:

A) *Area aziendalistica:*

economia delle imprese turistiche (fondamentale);

marketing turistico (opzionale, di formazione professionale);

contabilità delle imprese turistiche (opzionale, di formazione professionale);

tecnica economica delle imprese turistiche (fondamentale);

gestione delle imprese termali (opzionale, di formazione professionale);

organizzazione del lavoro delle imprese turistiche (opzionale, di formazione professionale);

organizzazione del turismo sociale (opzionale, di formazione professionale);

gestione finanziaria e valutaria (opzionale, di formazione professionale);

tecnica dei congressi e delle manifestazioni turistiche (opzionale, di formazione professionale);

economia d'azienda (fondamentale);

economia delle imprese alberghiere (opzionale, di formazione professionale);

economia delle imprese di viaggio e turismo (opzionale, di formazione professionale);

economia e tecnica della pubblicità (opzionale, di formazione professionale).

B) *Area economica:*

economia del turismo (fondamentale);

economia dei trasporti e dell'intermediazione turistica (opzionale, di formazione professionale);

economia internazionale del turismo (opzionale, di formazione professionale);

economia regionale del turismo (opzionale, di formazione professionale);

politica economica del turismo (opzionale, di formazione professionale);

economia e politica del turismo (fondamentale).

C) *Area giuridica:*

istituzioni di diritto privato (fondamentale);

istituzioni di diritto pubblico (fondamentale);

legislazione turistica italiana e comparata (fondamentale);

ordinamenti turistici centrali e periferici (opzionale, di formazione professionale);

legislazione del lavoro (opzionale, di formazione professionale);

diritto tributario (opzionale, di formazione professionale).

D) *Area quantitativo-informatica:*

metodologie quantitative (fondamentale);

matematica generale (fondamentale);

statistica (fondamentale);

statistica del turismo (fondamentale);

elementi di informatica (fondamentale);

analisi statistiche del turismo (opzionale, di formazione professionale);

statistica e analisi di mercato (opzionale, di formazione professionale).

E) *Area socio-psicologica e linguistica:*

sociologia del turismo (fondamentale);

psicologia del turismo (fondamentale);

gestione del personale (opzionale, di formazione professionale);

organizzazione e gestione delle risorse umane (opzionale, di formazione professionale);

lingua inglese (biennale);

lingua francese (biennale);

lingua tedesca (annuale);

lingua spagnola (annuale).

F) *Area storico-geografico-ambientale:*

geografia del turismo (fondamentale);

impatto ambientale del turismo (fondamentale);

programmazione e organizzazione del territorio a fini turistici (opzionale, di formazione professionale);

storia del turismo (fondamentale);

storia economica del turismo (fondamentale);

ecologia (fondamentale).

Gli insegnamenti di cui sopra afferiscono alla facoltà di economia e commercio.

Qualora nella facoltà non sia reperibile alcun docente per l'insegnamento di una disciplina, è possibile avvalersi di docenti della stessa materia o di materia affine di altra facoltà, previa delibera del senato accademico, su proposta del consiglio della scuola, sentita la facoltà.

Art. 367. — Lo studente è tenuto a seguire, nel biennio, quindici insegnamenti: otto (fra cui le due discipline linguistiche biennali) al primo anno; sette al secondo.

Sono obbligatori gli insegnamenti fondamentali di: economia del turismo, geografia del turismo, legislazione turistica italiana e comparata, due lingue (biennale) al primo anno di corso; e economia delle imprese turistiche, statistica del turismo, marketing turistico (oltre, naturalmente, alle due lingue biennali), nel secondo anno di corso.

Lo studente è tenuto a presentare, entro i termini indicati dal manifesto degli studi, al consiglio della scuola per la approvazione un proprio piano di studio contenente tutti gli insegnamenti fondamentali e l'indicazione dei residui insegnamenti attingendoli tra quelli attivati di cui all'art. 366, secondo i criteri che saranno introdotti dal consiglio della scuola.

Art. 368. — L'ammissione all'esame di diploma avviene dopo aver sostenuto quindici esami nel biennio fra i quali obbligatoriamente quelli indicati all'art. 367, secondo comma.

L'esame di diploma, con cui si conclude l'intero corso, consiste nella presentazione e discussione, dinanzi ad una commissione composta di non meno di cinque membri, e presieduta dal direttore della scuola, di un elaborato scritto finalizzato alla professionalità specifica, approvato e predisposto sotto la guida di un docente.

Art. 369. — Con il superamento dell'esame di cui al precedente art. 368, lo studente consegue il diploma di «operatore economico dei servizi turistici».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1988
Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 141

88A4342

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1988.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, con il quale è stato modificato l'O.D.U. relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1987, registro n. 62, foglio n. 103, con il quale l'Ateneo di Firenze ha recepito nel proprio statuto la nuova tabella XVIII approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, sopracitato;

Udito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 giugno 1987;

Vista la nota del 22 dicembre 1987, n. 1722, con la quale il Consiglio universitario nazionale segnala che, per mero materiale errore, non è riportata nel parere espresso in data 19 giugno 1987 la disciplina «andrologia»;

Considerata la necessità di inserire la succitata disciplina nel decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1987, registro n. 62, foglio n. 102;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987 citato nelle premesse è rettificato come segue:

All'area 8 - Area della patologia sistematica ed integrata medico chirurgica, nell'elenco delle discipline afferenti al corso integrato di malattie del sistema endocrino e del metabolismo è aggiunta la disciplina «andrologia».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1988
Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 249

88A4344

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Pisa, e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1986, registro n. 73, foglio n. 316, all'art. 2 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la seguente scuola diretta a fini speciali in «tecnologie per la protezione ambientale e per la sicurezza».

Art. 2.

Dopo l'art. 165, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali in «tecnologie per la protezione ambientale e per la sicurezza».

Scuola diretta a fini speciali di tecnologie per la protezione ambientale e per la sicurezza

Art. 166. — È istituita presso l'Università degli studi di Pisa la scuola diretta a fini speciali denominata «Scuola speciale di tecnologie per la protezione ambientale e per la sicurezza. La scuola rilascia il diploma in tecnologo per l'ambiente».

Art. 167. — La direzione della scuola ha sede presso il dipartimento di ingegneria chimica, chimica industriale e scienza dei metalli.

Art. 168. — La scuola ha lo scopo di preparare diplomati di livello superiore e aggiornare professionalmente operatori del settore industriale, nonché di quello pubblico di controllo (regioni, presidi multinazionali di prevenzione, unità sanitarie locali, ecc.).

La scuola impartisce agli allievi una formazione tecnico pratica su problemi fondamentali ed applicativi inerenti la protezione ambientale e la sicurezza, in particolare attenzione agli aspetti di processo, impiantistici, energetici e gestionali.

La durata del corso è di anni due e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 169. — Il numero massimo degli studenti che possono essere iscritti è di venticinque per ogni anno e complessivamente di cinquanta per l'intero corso di studio, da fissare da parte della scuola.

Art. 170. — Alla scuola sono ammessi i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, viste le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea.

Art. 171. — Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

I ciclo:

1) elementi di chimica;

2) elementi di igiene e tossicologia;

3) elementi di matematica;

4) un insegnamento a scelta della scuola, da estrarre nell'elenco di cui all'art. 8.

II ciclo:

5) misure dell'inquinamento ambientale;

6) fondamenti di tecnologie di processo I;

7) applicazioni di informatica.

2° Anno:

II ciclo:

8) fondamenti di tecnologie di processo II;

9) elementi di elettrotecnica industriale;

10) un insegnamento a scelta della scuola, da estrarre dall'elenco di cui all'art. 8.

II ciclo:

11) impianti e tecnologie per la protezione ambientale;

12) un insegnamento a scelta della scuola, da estrarre dall'elenco di cui all'art. 8;

13) analisi dei rischi e sistemi di prevenzione;

14) tirocinio pratico.

Le esercitazioni pratiche, coordinate nell'ambito dei corsi, comprendono:

misure fisiche, chimiche e biologiche dell'inquinamento ambientale;

tecniche di acquisizione e di elaborazione dati;

strumentazione e controllo di processo;

prove e collaudi di materiali, componenti e apparati.

Tutti i corsi afferiscono alla facoltà di ingegneria.

Art. 172. — L'elenco degli insegnamenti a scelta è il seguente:

elementi di tecnologie dei materiali;

elementi di meccanica delle strutture;

istituzione di biologia ambientale;

impianti e tecnologie per la protezione ambientale II;

elementi di impianti meccanici;

tecnica e impianti antinquinamento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1988
Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 6

88A4343

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 ottobre 1988.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° novembre 1991 e buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° novembre 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° novembre 1988 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12,50% emessi con decreto ministeriale 23 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1985;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli buoni del Tesoro poliennali 12,50% nominativi; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° novembre 1991 e 12,50% 1° novembre 1993 per un importo di lire 3.000 miliardi per i B.T.P. scadenza 1° novembre 1991 e per un importo di lire 5.000 miliardi per i B.T.P. scadenza 1° novembre 1993 da destinarsi a sottoscrizioni in contanti, e per un ammontare di L. 303.400.000 di B.T.P. con le stesse due scadenze, coupons e prezzi delle emissioni sopra citate, a scelta dei sottoscrittori, da destinarsi al rinnovo dei B.T.P. nominativi di scadenza 1° novembre 1988.

L'importo di lire 5.000 miliardi è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionati nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11,50% per i B.T.P. 1° novembre 1991 e 12,50% per i B.T.P. 1° novembre 1993, pagabile in due semestralità posticipate al 1° maggio ed al 1° novembre di ogni anno.

Il prezzo di emissione è stabilito in lire 99,10 per ogni cento lire di capitale nominale, sia per i B.T.P. 1° novembre 1991 che per i B.T.P. 1° novembre 1993.

I possessori dei soli buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° novembre 1988 nominativi, hanno facoltà di chiedere il rinnovo nei nuovi titoli, con decorrenza degli interessi dal 1° novembre 1988 e con le modalità indicate negli articoli successivi, qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione in contanti la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5 milioni.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963,

n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° novembre 1988 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° novembre 1988 nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° novembre 1988; all'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di emissione dei nuovi buoni.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° novembre 1988, indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 è affidata alla Banca d'Italia.

Le operazioni di rinnovo dei buoni nominativi avranno inizio il 2 novembre 1988 e termineranno il giorno 9 dello stesso mese.

Le sottoscrizioni in contanti avranno inizio il 2 novembre 1988 e termineranno il giorno 4 dello stesso mese, fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale offerto in sottoscrizione indicato per ciascun prestito; il Tesoro può anche chiudere le sole sottoscrizioni in contanti e lasciare aperte quelle per il rinnovo.

Per le sottoscrizioni in contanti, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito, nonché degli operatori ammessi a partecipare alle aste dei buoni ordinari del Tesoro di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1988 i quali intervengono in proprio e per conto della clientela.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione di cui al primo comma dell'art. 1, una provvigione di collocamento di lire una sia per i B.T.P. 1° novembre 1991 che per i B.T.P. 1° novembre 1993 contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Il versamento relativo alla sottoscrizione in contanti sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o più soluzioni entro il 25 novembre 1988 per il controvalore dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato al tasso annuo indicato nel precedente art. 1, dal 1° novembre 1988 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni al netto della ritenuta fiscale.

Il versamento relativo alle eventuali sottoscrizioni corrispondenti alla quota nominale dell'importo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%-1° novembre 1988 nominativi non rinnovati verrà effettuato, in una o più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di inizio delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione, per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato per il periodo dal 1° novembre 1988 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni al netto della ritenuta fiscale.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 8.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° novembre 1988 nominativi, di importo pari o multiplo di lire 100.000, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di cui all'art. 5 sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12,50%-1° novembre 1988 nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico.

Art. 9.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12,50%-1° novembre 1988 nominativi rinnovati sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 10.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico, entro trenta giorni dalla data di inizio delle operazioni di sottoscrizione, i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

Le sottoscrizioni da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite esclusivamente in B.T.P. 12,50% di scadenza 1° novembre 1993, esse avranno inizio il 2 novembre 1988 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di emissione nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 12.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore; è parimemti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i buoni nominativi potranno su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi; se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 13.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione di nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi delle provvigioni di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 14.

Per i versamenti in contanti previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 11 del presente decreto saranno rese separate contabilità in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1988
Registro n. 47 Tesoro, foglio n. 90

88A4359

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 29 luglio 1988.

Impegno della somma di L. 13.643.564.800, per l'esercizio 1988, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Campania, ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (FIO 1984).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1984, la somma complessiva di L. 504,848.4 miliardi pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto, il successivo proprio decreto 29 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1986, registro n. 2, foglio n. 110, con il quale è stato assunto l'ulteriore impegno, per il 1984, della somma complessiva di L. 129,748.8 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto, inoltre, il successivo decreto ministeriale d'impegno del 1° dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1986, registro n. 2, foglio n. 132, con il quale è impegnato, per il 1984, cap. 7090, l'importo complessivo di L. 159.459.800.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate in esso indicate, per la realizzazione dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 128013 del 5 maggio 1988, in corso di registrazione alla Corte dei conti con il quale viene recata la variazione in aumento, per il 1988, al cap. 7090, per l'importo complessivo di L. 24.987.384.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento del progetto regionale n. 44 «Metropolitana Napoli - FIO/B» (Campania), di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Considerato che per il progetto n. 44 «Metropolitana Napoli - FIO/B», è già stata erogata la somma complessiva di L. 51,362.9 miliardi (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali) nonché la somma di L. 14.993.535.200 quale prima tranche BEI, sul finanziamento di lire 80 miliardi approvato con delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulla seconda tranche concessa dalla BEI di L. 24.987.384.000, l'importo parziale di L. 13.643.564.800 a copertura integrale del richiamato progetto n. 44 «Metropolitana Napoli - FIO/B» (Campania) di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Atteso che la somma di L. 11.343.819.200, resasi disponibile, dovrà essere impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei restanti progetti regionali di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Atteso altresì che, al momento, è in corso di definizione, da parte del Ministro del bilancio e della programmazione economica, la redistribuzione della somma di L. 11.343.819.200, resasi disponibile, a favore della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei restanti progetti regionali, di cui alla citata delibera 22 febbraio 1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 13.643.564.800 è impegnata — a valere sulla seconda tranche BEI di L. 24.987.384.000 — a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Campania a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 44 «Metropolitana Napoli - FIO B», di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985.

Art. 2.

L'onere relativo di L. 13.643.564.800 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1988

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1988
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 138

88A4290

DECRETO 2 agosto 1988.

Impegno della somma complessiva di L. 21.988.972.000, per l'esercizio 1988, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni Umbria e Marche, ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (FIO 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 12, primo comma, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, della somma di

lire 1.500 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali e ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge n. 7/86, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.490 miliardi;

Visto il successivo secondo comma dello stesso art. 12, il quale autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi, per l'accensione di mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti;

Vista la delibera CIPE 6 febbraio 1986, con la quale vengono individuati ed approvati i finanziamenti per i progetti d'investimento immediatamente eseguibili, per un ammontare complessivo di lire 2.989,968 miliardi, di cui lire 1.962,767 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 1.027,201 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto, in particolare, il punto 5, primo capoverso, della sopracitata delibera CIPE 6 febbraio 1986 che dispone, nelle more della definizione delle procedure istruttorie BEI, una prima assegnazione, indicata nella seconda colonna del precedente punto 1, per complessive lire 1.489,968 miliardi, di cui lire 978,092 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 511,876 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 1986, con il quale viene impegnato il sopracitato importo di lire 978,092 miliardi per il 1985 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei rispettivi progetti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 151510 del 20 luglio 1988, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1988, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 21.988.972.000, corrispondente al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali:

«Mobilità Orvieto - FIO/A - 85» per lire 1.998.997.500 (Umbria), corrispondente al progetto n. 111;

«Risanamento Marche FIO/B - 85» per lire 19.989.974.500 (Marche), corrispondente al progetto n. 83,

di cui alla delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Considerato che per il progetto n. 111 «Mobilità Orvieto FIO/A - 85» (Umbria) è stato erogato — a valere sui fondi statali, impegnati con il sopracitato decreto ministeriale 25 giugno 1986 — l'importo di lire 4,997 miliardi sul rispettivo intero importo approvato dal CIPE di lire 10,028 miliardi;

Considerato, inoltre che per il progetto n. 83 «Risanamento Marche FIO/B - 85» (Marche), è già stato erogato l'importo complessivo di L. 56.701.917.100 — di cui lire 46,707 miliardi a valere sui fondi statali, impegnati con il sopracitato decreto ministeriale 25 giugno 1986, e lire 9.994.917.100 quale prima tranche BEI — sul rispettivo intero importo approvato dal CIPE di lire 93,727 miliardi;

Ritenuto di dover impegnare il sopracitato importo di L. 21.988.972.000, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni Umbria e Marche per l'ulteriore finanziamento dei progetti rispettivamente: n. 111 «Mobilità Orvieto - FIO/A - 85» per L. 1.998.997.500 e n. 83 «Risanamento Marche FIO/B - 85» per L. 19.989.974.500;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 21.988.972.000 è impegnata, per l'esercizio 1988, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni Umbria e Marche per il finanziamento dei rispettivi progetti n. 111 «Mobilità Orvieto - FIO/A - 85» per L. 1.998.997.500 e n. 83 «Risanamento Marche FIO/B - 85» per L. 19.989.974.500, di cui alla delibera CIPE 6 febbraio 1986.

Art. 2.

L'onere relativo di L. 21.988.972.000 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1988

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1988
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 140

88A4291

DECRETO 3 agosto 1988.

Impegno della somma complessiva di lire 250 miliardi, per l'esercizio 1988, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge pluriennale 8 novembre 1986, n. 752.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge pluriennale 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura;

Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 3 della sopracitata legge n. 752/86, il quale dispone che sull'autorizzazione di spesa recata dal primo comma fa

carico, per le prime cinque annualità, la somma annua di lire 300 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario o su mutui destinati al consolidamento delle passività delle imprese agricole e che tale somma è comprensiva di lire 50 miliardi da ripartire fra gli enti di cui al comma 1 sulla base delle concessioni contributive degli stessi, effettuate entro il 31 dicembre 1985, sui mutui contratti in applicazione dell'art. 18 della legge n. 984/77;

Visto, altresì, il terzo comma del soprarichiamato art. 3 della legge n. 752/86, il quale, tra l'altro, dispone che per gli anni successivi all'esercizio 1986 i parametri di ripartizione delle autorizzazioni di spesa per interventi nel settore agricolo e forestale vengono stabiliti dal CIPE, sentita la commissione interregionale, con riferimento agli obiettivi indicati dal comma 5 dell'art. 1 della medesima legge;

Vista la delibera CIPE del 14 giugno 1988, con la quale, tra l'altro, viene ripartita, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano (come indicato nel relativo allegato *A)*, la somma di lire 250 miliardi, per l'esercizio 1988, per le finalità ex art. 3, secondo comma, della soprarichiamata legge n. 752/86;

Vista la legge di bilancio n. 79/88, per l'esercizio 1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 250 miliardi viene impegnata, per il 1988, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni)
Provincia autonoma di Trento	3.563
Provincia autonoma di Bolzano	4.025
Valle d'Aosta	1.850
Piemonte	11.389
Liguria	4.223
Lombardia	12.270
Friuli-Venezia Giulia	4.615
Veneto	12.840
Emilia-Romagna	16.718
Toscana	12.250
Umbria	5.973
Marche	7.087
Lazio	13.530
Abruzzo	11.377
Molise	6.892
Campania	24.485
Puglia	23.942
Basilicata	12.547
Calabria	16.972
Sicilia	24.905
Sardegna	18.547
Totale	250.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7086 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1988

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1988
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 141

88A4292

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 22 ottobre 1988, n. 457.

Norme in materia di esportazione ed importazione dei rifiuti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norma in materia di danno ambientale;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante l'attuazione delle direttive CEE 75/442, 76/403 e 78/319;

Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali;

Viste le direttive CEE 84/631, 85/469, 86/279 e 87/112 in materia;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante la modalità di costituzione delle cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini della presente disciplina si intendono:

per «rifiuti»: quelli solidi urbani, speciali, tossici e nocivi identificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, della delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 nonché delle altre norme attuative del suddetto decreto;

per «autorità competente»: la pubblica amministrazione designata dagli Stati per assicurare che le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti avvengano con modalità che tutelino la salute e l'ambiente;

per «produttore di rifiuti»: il soggetto dalla cui attività è derivata la produzione di rifiuti ovvero il loro mutamento di natura e composizione;

per «detentore di rifiuti»: il produttore di rifiuti o altro soggetto autorizzato secondo le norme vigenti che effettui una spedizione transfrontaliera di rifiuti;

per «Stato terzo»: qualunque Stato estraneo alla CEE;

per «smaltimento»: tutte le operazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e relative norme attuative;

per «esportazione» e «importazione»: l'introduzione e l'uscita dei rifiuti dal territorio nazionale;

per «PCB»: i policlorotrifenili nonché le miscele contenenti gli uni e/o gli altri.

2. Ai fini del presente decreto non si considerano spedizioni transfrontaliere gli scarichi a terra di rifiuti prodotti dal normale funzionamento delle navi o aeromobili, comprese le acque di scarico e i residui. Restano ferme le disposizioni particolari delle convenzioni internazionali recepite nell'ordinamento italiano.

Art. 2.

Importazione di rifiuti

1. Il detentore di rifiuti che intenda introdurli nello Stato italiano è tenuto ad effettuare una comunicazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio è situato l'impianto di smaltimento al quale i rifiuti sono destinati, nonché all'autorità competente degli Stati CEE interessati alla spedizione e al transito.

2. Nella comunicazione, effettuata sulla base dell'art. 3, comma 2, devono essere indicati:

l'origine e la composizione dei rifiuti, l'identità del produttore e, in caso di rifiuti di origini diverse, un loro inventario particolareggiato;

le misure previste in materia di itinerari e di assicurazioni relative ai danni a terzi;

le misure necessarie per assicurare la sicurezza dei trasporti ed in particolare il rispetto da parte del vettore delle condizioni fissate dagli Stati interessati per l'esercizio delle attività di trasporto;

l'esistenza di una espressione di volontà contrattuale del destinatario dei rifiuti, che deve possedere una capacità tecnica adeguata per lo smaltimento dei rifiuti in questione e deve essere debitamente autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

il luogo di ingresso in Italia.

3. Fatti salvi eventuali specifici accordi internazionali, il trasportatore deve essere autorizzato all'effettuazione del trasporto di rifiuti ai sensi dell'ordinamento italiano ovvero di uno Stato membro della CEE.

4. In caso di trasporto via mare, copia del bollettino di spedizione deve essere consegnata all'autorità marittima del porto di sbarco ai fini della sicurezza portuale.

5. Entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, la regione o provincia autonoma rilascia l'attestato di ricevimento trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente, salvo che ritenga di sollevare motivate obiezioni in ordine ai profili di cui al comma 2. In tal caso comunica, entro lo stesso termine, le obiezioni al detentore dei rifiuti, all'ufficio doganale del luogo per l'ingresso in Italia, alle autorità competenti degli Stati di transito ed al destinatario dei rifiuti.

6. La spedizione non può essere effettuata verso l'Italia se la regione di destinazione non ha rilasciato, anche a seguito dei chiarimenti sulle obiezioni, attestato di ricevimento della comunicazione.

7. Entro quindici giorni dal ricevimento dei rifiuti, il destinatario trasmette al detentore e alle autorità competenti degli Stati interessati una copia del bollettino di spedizione debitamente compilato.

8. Il destinatario è tenuto a smaltire, entro il più breve tempo possibile dal ricevimento i rifiuti e ad inviare immediatamente al detentore ed alle autorità competenti degli Stati CEE interessati la documentazione comprovante l'avvenuto corretto smaltimento dei rifiuti stessi.

Art. 3.

Esportazioni di rifiuti
verso Stati appartenenti alla CEE ed all'OCSE

1. Il detentore di rifiuti in Italia che intenda spedirli in Stati membri della CEE deve effettuare una comunicazione all'autorità competente dello Stato di destinazione e degli Stati CEE interessati dal transito nonché alla regione o provincia autonoma nel cui territorio sono stoccati i rifiuti.

2. La comunicazione deve riportare i dati contenuti nell'apposita sezione del bollettino di spedizione. Il bollettino di spedizione di cui all'allegato I deve essere compilato conformemente alle istruzioni indicate nell'allegato II.

3. La regione o privincia autonoma può formulare obiezioni entro i 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, ovvero opporsi alla spedizione in quanto la medesima compromette i piani e programmi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e del PCB adottati ai sensi delle disposizioni vigenti, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato CEE di destinazione.

4. La spedizione è subordinata alla presentazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio sono stoccati i rifiuti, di un attestato di ricevimento della

comunicazione rilasciato da parte dello Stato di destinazione. Copia dell'attestato di ricevimento viene trasmessa, a cura del detentore, al Ministero dell'ambiente e all'ufficio doganale di transito.

5. In caso di spedizione in uno Stato terzo rispetto alla CEE, ma appartenente all'OCSE, la spedizione è subordinata alla presentazione alla regione o provincia autonoma sul cui territorio sono stoccati i rifiuti, con copia al Ministero dell'ambiente, della documentazione attestante l'assenso dello Stato di destinazione dei rifiuti, espresso in calce o in allegato alla comunicazione. Deve essere altresì presentato l'attestato di ricevimento rilasciato dall'ultimo Stato CEE di transito, limitrofo a quello di destinazione, qualora tale Stato abbia informato con almeno tre mesi di anticipo la Commissione CEE e l'Italia della volontà di avvalersi di tale facoltà. La regione o provincia autonoma interessata, a meno che non ritenga di formulare obiezioni a norma del comma 3, rilascia apposita certificazione in ordine alla documentazione predetta, che deve essere esibita all'ufficio doganale al momento dell'esportazione.

6. La spedizione è altresì subordinata alla presentazione della garanzia di cui al successivo art. 6.

7. In caso di trasporto via mare, contestualmente alle comunicazioni di cui al comma 1, copia del bollettino di spedizione deve essere consegnata all'autorità marittima del porto di imbarco ai fini della tutela della sicurezza portuale e della navigazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397.

8. Per quanto attiene al trasporto dei rifiuti in territorio italiano, si applica il disposto del precedente art. 2, comma 3.

Art. 4.

Esportazione di rifiuti per lo smaltimento in Stati non appartenenti alla CEE o all'OCSE

1. È vietata la spedizione di rifiuti dall'Italia per lo smaltimento in Stati non appartenenti all'OCSE. In casi eccezionali, nei quali sia adeguatamente documentata la necessità di effettuare la spedizione di rifiuti per lo smaltimento in Stati non appartenenti all'OCSE, l'esportazione può essere autorizzata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile per i trasporti via mare.

2. Ai fini dell'esercizio della proposta di cui al comma 1, il detentore dei rifiuti deve effettuare la comunicazione allo Stato di destinazione e agli Stati CEE di transito secondo le modalità di cui al precedente art. 3, comma 2. L'assenso espresso dalle competenti autorità del Paese di destinazione, anche in merito all'impianto nel quale avverrà lo smaltimento, viene comunicato al Ministero dell'ambiente e al detentore dei rifiuti.

3. Qualora lo Stato destinatario sia limitrofo all'ultimo Stato CEE di transito, e questo si sia avvalso della facoltà di rilasciare l'attestato di ricevimento, avendone informato la Commissione CEE e l'Italia con almeno tre mesi d'anticipo, il detentore è anche tenuto a presentare al Ministero dell'ambiente tale ulteriore attestato.

4. Il CIPE delibera in ordine all'autorizzazione alla spedizione, valutando altresì che la medesima non comprometta i piani e programmi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e del P.C.B. adottati ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. Si applica alle esportazioni in questione quanto disposto dal precedente art. 3, commi 6, 7 e 8.

Art. 5.

Disposizioni comuni in tema di esportazioni di rifiuti

1. Le esportazioni di rifiuti sono subordinate alle seguenti condizioni:

a) acquisizione del contratto fra detentore dei rifiuti e destinatario; quest'ultimo deve avere una capacità tecnica adeguata per lo smaltimento dei rifiuti, senza pericolo per la salute o per l'ambiente;

b) acquisizione della documentazione comprovante l'assenso dello Stato di destinazione finale e l'esistenza *in loco* di idonei impianti di smaltimento;

c) in caso di smaltimento dei rifiuti in uno Stato membro della CEE, il destinatario deve anche possedere un'apposita autorizzazione conforme a quanto previsto dall'art. 9 della direttiva CEE n. 78/319 o dall'art. 6 della direttiva CEE n. 76/403.

2. Tutti i soggetti che partecipano ulteriormente al trasporto, completano il bollettino di spedizione nei punti appositamente previsti, lo firmano e ne conservano una copia.

Art. 6.

Garanzie

1. La garanzia di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto consiste nella prestazione di fidejussione bancaria a favore dello Stato italiano rilasciata dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, ovvero polizza assicurativa a favore dello Stato italiano rilasciata da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni a norma dell'art. 1, lettera *c)*, della legge 10 giugno 1982, n. 348.

2. L'importo minimo garantito deve coprire tutti i possibili costi connessi o finalizzati al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti ed all'eventuale ripristino ambientale, ivi comprese eventuali responsabilità dello Stato italiano rispetto a Stati esteri. La congruità della garanzia è valutata dal Ministro dell'ambiente avvalendosi della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE, tenendo conto della quantità e tipologia dei rifiuti, dello Stato di destinazione e del mezzo di trasporto utilizzato.

3. A partire dal 31 gennaio 1989, e successivamente a cadenza semestrale, il Ministro dell'ambiente, avvalendosi della SACE, provvederà alla redazione e pubblicazione di tabelle a carattere generale relative agli importi minimi garantiti secodo i criteri indicati nel presente articolo.

4. Ai fini della liberazione della garanzia, l'interessato deve comprovare, a mezzo di dichiarazione proveniente dal gestore dell'impianto di smaltimento, l'effettivo e corretto smaltimento dei rifiuti. Tale dichiarazione deve essere convalidata dall'autorità competente ove l'impianto sia localizzato in uno Stato non appartenente alla CEE. Dalla documentazione deve risultare anche la data e l'ufficio doganale di arrivo, nonché l'ultimo ufficio doganale di transito della Comunità.

Art. 7.

Utilizzazione del mezzo aereo

1. Nel territorio dello Stato italiano è vietato l'atterraggio ed il decollo di aeromobili che trasportino rifiuti, salvo espressa autorizzazione del Ministro dell'ambiente. In ogni caso il trasporto deve avvenire con le modalità di cui al presente decreto.

Art. 8.

Transito nel territorio dello Stato italiano

1. Il detentore di rifiuti che intenda effettuare la spedizione dall'estero transitando nello Stato italiano, deve avvalersi di un trasportatore autorizzato a norma dell'art. 2, comma 3.

2. In caso di transito di una spedizione proveniente da Stato appartenente alla CEE, la relativa comunicazione, da effettuarsi a mezzo del bollettino di cui all'art. 3, comma 2, deve essere inviata alle regioni o province autonome e, in copia, al Ministero dell'ambiente.

3. Le regioni possono, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, formulare motivate riserve al Ministero dell'ambiente, il quale provvede, previa valutazione delle stesse, a comunicare le obiezioni del caso all'autorità competente dello Stato di destinazione.

4. Lo Stato italiano, qualora sia ultimo Stato di transito limitrofo allo Stato non appartenente alla CEE di destinazione dei rifiuti, può avvalersi della facoltà di rilasciare l'attestato di ricevimento avvertendone la Commissione della CEE e gli altri Stati membri con almeno tre mesi di anticipo.

5. Il transito attraverso il territorio italiano di spedizione dei rifiuti provenienti da Stati non appartenenti alla CEE è vietato, a meno che il detentore non provveda ad effettuare la relativa comunicazione al Ministero dell'ambiente a mezzo del bollettino di cui all'art. 3, comma 2, con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla data di arrivo.

6. Il Ministero dell'ambiente acquisisce il parere delle regioni o province autonome interessate, da comunicarsi entro venti giorni dalla ricezione della documentazione, ed in caso positivo informa del transito gli uffici doganali competenti.

Art. 9.

Condizioni e limiti alle spedizioni

1. In tutti i casi in cui gli organi competenti ricevono le comunicazioni e sono tenuti a pronunciarsi nell'ambito delle procedure di cui al presente decreto, possono subordinare la spedizione al rispetto di determinate condizioni e limiti. Questi non possono, comunque, comportare trattamenti discriminatori tra spedizioni che riguardino Stati appartenenti alla CEE e spedizioni effettuate interamente su territorio italiano. Per gli altri Stati vale il principio di reciprocità di cui all'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Art. 10.

Comunicazione cumulativa

1. Il detentore dei rifiuti può ricorrere, con il consenso degli altri Stati interessati, ad una procedura di comunicazione cumulativa qualora effettui in modo regolare spedizioni al medesimo destinatario di rifiuti, che presentino le medesime caratteristiche fisiche e chimiche, utilizzando gli stessi uffici doganali di entrata, uscita o transito.

2. L'utilizzazione della procedura di comunicazione cumulativa da effettuarsi mediante l'apposita sezione del bollettino di spedizione è subordinata alla fornitura di adeguate informazioni relative agli esatti quantitativi ed agli elenchi periodici dei rifiuti da spedire e deve riferirsi ad un periodo massimo di un anno.

3. In caso di comunicazione cumulativa per spedizioni all'estero, il Ministro dell'ambiente procede a successivi svincoli parziali delle garanzie prestate ai sensi del presente decreto subordinatamente alla verifica delle condizioni di cui al precedente art. 6, comma 3.

Art. 11.

Prescrizioni di carattere generale

1. Le spedizioni transfrontaliere devono soddisfare i requisiti seguenti:

a) i rifiuti devono essere adeguatamente imballati;

b) i contenitori debbono recare adeguate etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione nonché, quando possibile, l'identità del produttore iniziale dei rifiuti;

c) i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza da seguire in caso di pericolo o incidenti;

d) le etichette e le istruzioni di cui alle lettere *b)* e *c)* devono essere redatte nelle lingue degli Stati membri interessati.

2. Tutte le comunicazioni concernenti i trasporti transfrontalieri di rifiuti relativamente a Stati terzi rispetto alla CEE sono effettuate presso le relative rappresentanze diplomatiche in Italia.

Art. 12.

Responsabilità

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di responsabilità, il cui obbligo di osservanza non è escluso dal rispetto delle procedure previste nel presente decreto,

e qualunque sia il luogo in cui i rifiuti sono smaltiti, il produttore deve adottare tutte le misure necessarie per procedere o far procedere allo smaltimento dei rifiuti in modo da proteggere le persone, la qualità dell'ambiente e — nel caso di trasporto via mare — della sicurezza portuale e della navigazione.

2. Il Ministero dell'ambiente o la regione o provincia autonoma, secondo la rispettiva competenza e la normativa vigente, pongono a carico del detentore dei rifiuti, in solido con il produttore degli stessi, la spesa per l'espletamento della procedura di comunicazione e di sorveglianza, tra cui le analisi e i controlli e quant'altro si rendesse necessario al fine di garantire la sicurezza delle spedizioni, provvedendo a non effettuare trattamenti discriminatori tra spedizioni che riguardino Paesi appartenenti alla CEE e spedizioni che si svolgano interamente su territorio italiano. Per gli altri Stati vale il principio di reciprocità di cui all'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Art. 13.

Rifiuti di metalli destinati al riutilizzo, alla rigenerazione o al riciclo

1. I rifiuti di metalli non ferrosi, compresi in particolare gli scarti, i rottami, i fanghi, le ceneri e le polveri, nonché gli scarti ed i rottami dei metalli ferrosi destinati ad essere riutilizzati, rigenerati o riciclati in base ad un contratto relativo alle suddette operazioni sono esentati dalle disposizioni del presente decreto purché siano rispettate le condizioni seguenti:

a) il detentore deve dichiarare in un modulo, il cui contenuto è stabilito nel formulario di cui all'allegato 3 e che deve accompagnare la spedizione, che tali materiali sono destinati alle operazioni in questione e notificarne una copia alle autorità competenti nazionali ed estere;

b) il destinatario deve dichiarare entro quindici giorni dal ricevimento dei rifiuti, che tali operazioni saranno effettivamente eseguite.

Art. 14.

Obblighi di informazione e comunicazione

1. Entro il 1° ottobre 1989, e successivamente ogni due anni, il Ministro dell'ambiente presenta al Parlamento e alla Commissione CEE una relazione sull'applicazione del presente decreto e sulla situazione in materia di spedizioni transfrontaliere in Italia. A tal fine, le regioni e province autonome e le autorità marittime trasmettono entro il 31 luglio di ogni anno al Ministero dell'ambiente le informazioni in loro possesso. Copia della predetta relazione viene trasmessa altresì al Ministro della marina mercantile.

2. La relazione comporta in particolare le informazioni riguardanti:

il quantitativo e il tipo dei rifiuti che sono entrati in Italia per esservi smaltiti, nonché il quantitativo e il tipo di rifiuti prodotti sul territorio e poi esportati definitivamente;

qualsiasi irregolarità importante in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti considerati dal presente decreto che hanno comportato o possono comportare gravi rischi per l'uomo o l'ambiente;

le spedizioni transfrontaliere di rifiuti provenienti da incidenti rilevanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

3. Le comunicazioni concernenti le materie di cui al presente decreto fra le autorità competenti italiane e gli Stati terzi vengono inviate alle rispettive rappresentanze diplomatiche in Italia.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente per l'ulteriore inoltro alla CEE, le denominazioni e gli indirizzi degli uffici competenti alle procedure previste dal presente decreto

5. La sintesi dei risultati dei controlli effettuati dalle province deve essere trasmessa per conoscenza al Ministero dell'ambiente.

Art. 15.

Vigilanza e controlli

1. Le province sono preposte alla vigilanza e controllo delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti e, a tal fine, si avvalgono dei servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle competenti unità sanitarie locali nonché dei servizi e presidi multizonali.

Allo scopo di agevolare i controlli, le autorità italiane competenti a consentire il trasporto sono tenute a informare tempestivamente le province competenti per territorio.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Per i primi sessanta giorni di vigenza del presente decreto gli interessati sono autorizzati ad utilizzare moduli e bollettini non originali purché conformi agli allegati del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 22 ottobre 1988

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro della marina mercantile
PRANDINI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO I

SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DI RIFIUTI

1

ESEMPLARE PER L'AUTORITÀ CHE RILASCIA L'ATTESTATO

1 Detentore dei rifiuti
☐
Registrazione n.
Tel.: Telex:

2 BOLLETTINO DI SPEDIZIONE
n. ... / 00000
nel quadro di una (*)
☐ NOTIFICA DI UNA SOLA SPEDIZIONE ☐ NOTIFICA CUMULATIVA

4 Destinatario dei rifiuti
Autorizzazione n.
Tel. Telex

5 Produttore dei rifiuti
Persona da contattare
Tel Telex

6 Trasportatore dei rifiuti
Licenza n. (eventuale)
Tel Telex

7 Accordo contrattuale tra detentore e destinatario concluso il

8 Numero di allegati

9 Luogo di formazione

10 Luogo di smaltimento

11 Disposizioni per l'assicurazione contro danni a terzi (*)
☐ sì ☐ no
Assicuratore (se richiesto)
Polizza n.: Data di scadenza della polizza

13 Modo di trasporto

14 Prima spedizione, il

15 Ultima spedizione, il

16 Totale spedizioni previste

18 Imballaggio previsto

19 Codice di spedizione

20 Codice di destinazione

21 Quantità prevista (kg)

22 Nome, descrizione fisica e composizione dei rifiuti

24 Classificazione ONU

25 Processo di formazione dei rifiuti

26 Natura del rischio (*)
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

27 Aspetto esterno dei rifiuti alla temperatura di °C (*)
☐ polvere o polverulento ☐ solido ☐ vischioso e sciropposo ☐ fangoso ☐ liquido ☐ gassoso ☐ altro
Colore dei rifiuti

28 Numeri di codice delle autorità competenti degli stati membri interessati

29 Metodo di smaltimento dei rifiuti

30 Uffici doganali d'ingresso negli stati membri di transito e nello stato membro di destinazione

DA COMPILARE A CURA DELL'AUTORITA COMPETENTE
ATTESTATO DI RICEVIMENTO N.
valido per (*)
☐ UNA SOLA SPEDIZIONE ☐ PIÙ SPEDIZIONI
da effettuare non più tardi del
Condizioni speciali di trasporto (*) ☐ SÌ ☐ NO
Notifica ricevuta il
Attestato spedito il
Firma:
Timbro.
Nome e indirizzo completo dell'autorità competente

33 Luogo.
Data: Firma del detentore
Persona da contattare.

34. Ufficio doganale italiano presso il quale viene effettuata l'operazione:

35. Località di uscita del rifiuto dall'Italia:

36. Itinerario del trasporto sul territorio italiano:

SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DI RIFIUTI

2 — ESEMPLARE PER IL DETENTORE DEI RIFIUTI

1 Detentore dei rifiuti

Registrazione n.

Tel.: Telex:

2 BOLLETTINO DI SPEDIZIONE

n. IT / 00000

nel quadro di una (*)

☐ NOTIFICA DI UNA SOLA SPEDIZIONE ☐ NOTIFICA CUMULATIVA

4 Destinatario dei rifiuti

Autorizzazione n.

Tel.: Telex:

5 Produttore dei rifiuti

Persona da contattare:

Tel.: Telex:

6 Trasportatore dei rifiuti

Licenza n. (eventuale)

Tel.: Telex:

7 Accordo contrattuale fra detentore e destinatario concluso il

8 Numero di allegati

9 Luogo di formazione

10 Luogo di smaltimento

11 Disposizioni per l'assicurazione contro danni a terzi (*)

☐ sì ☐ no

Assicuratore (se richiesto)

Polizza n.: Data di scadenza della polizza.

13 Modo di trasporto

14 Prima spedizione, il

15 Ultima spedizione, il

16 Totale spedizioni previste

18 Imballaggio previsto

19 Codice di spedizione

20 Codice di destinazione

21 Quantità prevista (kg)

22 Nome, descrizione fisica e composizione del rifiuto

24 Classificazione ONU

25 Processo di formazione del rifiuto

26 Natura del rischio (*)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

27 Aspetto esterno del rifiuto alla temperatura di °C (*)

☐ polvere o polverulento ☐ solido ☐ vischioso o sciropposo ☐ fangoso ☐ liquido ☐ gassoso ☐ altro

Colore del rifiuto

28 Numeri di codice delle autorità competenti degli stati membri interessati

29 Metodo di smaltimento dei rifiuti

30 Uffici doganali d'ingresso negli stati membri di transito e nello stato membro di destinazione

DA COMPILARE A CURA DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

ATTESTATO DI RICEVIMENTO IL

valido per (*)

☐ UNA SOLA SPEDIZIONE ☐ PIÙ SPEDIZIONI

da effettuare non più tardi del

Condizioni speciali di trasporto (*) ☐ sì ☐ no

Notifica ricevuta il

Attestato spedito il

Firma. Timbro.

Nome e indirizzo completo dell'autorità competente

33 Luogo.

Data: Firma del detentore.

Persona da contattare:

34. Ufficio doganale italiano presso il quale viene effettuata l'operazione:

35. Località di uscita del rifiuto dall'Italia:

36. Itinerario del trasporto sul territorio italiano:

SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DI RIFIUTI

3 — ESEMPLARE DI ACCOMPAGNAMENTO

1 Detentore dei rifiuti
Registrazione n.
Tel.: Telex:

2 BOLLETTINO DI SPEDIZIONE
n. IT / 0 0 0 0 0
nel quadro di una (*)
☐ NOTIFICA DI UNA SOLA SPEDIZIONE ☐ NOTIFICA CUMULATIVA

3 Numero di serie del trasferimento

4 Destinatario dei rifiuti
Autorizzazione n.
Tel.: Telex:

5 Produttore dei rifiuti
Persona da contattare
Tel.: Telex:

6 Trasportatore dei rifiuti
Licenza n. (eventuale)
Tel.: Telex:

7 Accordo contrattuale tra detentore e destinatario concluso il

8 Numero di allegati

9 Luogo di formazione

10 Luogo di smaltimento

11 Disposizioni per l'assicurazione contro danni a terzi (*)
☐ SÌ ☐ NO
Assicuratore (se richiesto)
Polizza n. Data di scadenza della polizza

12 Identità del mezzo di trasporto

13 Modo di trasporto

14 Prima spedizione il

15 Ultima spedizione il

16 Totale spedizioni previste

17 Data effettiva del trasporto

18 Quantità e natura dei colli

19 Codice di spedizione

20 Codice di destinazione

21 Quantità prevista (kg)

22 Nome, descrizione fisica e composizione dei rifiuti

23 Quantità effettiva (kg)

24 Classificazione ONU

25 Processo di formazione dei rifiuti

26 Natura del rischio (*)
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

27 Aspetto esterno dei rifiuti alla temperatura di °C (*)
☐ polvere o polverulento ☐ solido ☐ vischioso e sciropposo ☐ fangoso ☐ liquido ☐ gassoso ☐ altro
Colore dei rifiuti

28 Numeri di codice delle autorità competenti degli stati membri interessati

29 Metodo di smaltimento dei rifiuti

30 Uffici doganali d'ingresso negli stati membri di transito e nello stato membro di destinazione

DA COMPILARE A CURA DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
ATTESTATO DI RICEVIMENTO N.
valido per (*)
☐ UNA SOLA SPEDIZIONE ☐ PIÙ SPEDIZIONI
da effettuare non più tardi del
Condizioni speciali di trasporto (*) ☐ SÌ ☐ NO
Notifica ricevuta il — Attestato spedito il
Firma — Timbro
Nome e indirizzo completo dell'autorità competente

31 DA COMPILARE A CURA DEL TRASPORTATORE
Data. Firma.
Persona da contattare
Tel. Telex

32 DA COMPILARE A CURA DEL DESTINATARIO
Quantità netta ricevuta (kg)
Data Firma:
Persona da contattare
Tel Telex

33 Luogo
Data Firma del detentore
Persona da contattare.

34. Ufficio doganale italiano presso il quale viene effettuata l'operazione:

35. Località di uscita del rifiuto dall'Italia:

36. Itinerario del trasporto sul territorio italiano:

ALLEGATO II

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO

A. Osservazioni generali

1. Il formulario deve essere compilato:
   - per quanto riguarda i rifiuti spediti dall'Italia in lingua italiana e nella lingua dello Stato di destinazione.
   - per quanto riguarda i rifiuti spediti da un paese terzo, in inglese o in francese.
2. Il formulario deve essere compilato a macchina o a mano; in quest'ultimo caso si devono usare penne a inchiostro e caratteri stampatello. Esso non deve contenere cancellature, sovrimpressioni o altre modifiche.
3. Le date sono indicate con un numero di sei cifre, di cui le prime due indicano l'anno, le due seguenti il mese e le ultime due il giorno. Esempio: il 31 luglio 1985 viene così indicato: 85 07 31.
4. Le firme devono essere autografe e non possono essere ottenute per riproduzione.

B. Istruzioni per la compilazione degli esemplari 1, 2 e 3

Casella 1
- Nome, cognome ed indirizzo o ragione sociale ed indirizzo completi, numeri di telefono e di telex.
- Se del caso, indicare il numero di registrazione.

Casella 4
- Nome, cognome o ragione sociale ed indirizzo completi, numeri di telefono e di telex.
- Numero dell'autorizzazione concessa dall'autorità competente o riferimento a detta autorizzazione. Si tratta dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 della direttiva 78/319/CEE o all'articolo 6 della direttiva 76/403/CEE.

Casella 5

Nome, cognome ed indirizzo o ragione sociale ed indirizzo completi, numeri di telefono e di telex dell'impianto o dello stabilimento nel quale i rifiuti sono stati prodotti, nonché nome della persona da contattare.

Qualora i rifiuti siano prodotti da più persone, apporre la menzione «VEDI ELENCO ALLEGATO» e allegare un elenco contenente i dati richiesti per ciascun produttore.

(Qualora il produttore e il detentore siano la stessa persona o la stessa società, indicare nella casella 5 «VEDI CASELLA 1»).

Casella 6
- Nome, cognome ed indirizzo, o ragione sociale e indirizzo completi, numeri di telefono e di telex del primo trasportatore internazionale considerato.
- Se del caso, indicare il numero di licenza.

  Nota: Il trasportatore che non disponga di licenza deve poter provare che rispetta le regole degli stati membri in questione per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti designati nel formulario.
- Qualora siano previsti due o più trasportatori, apporre la menzione «VEDI ELENCO ALLEGATO» e allegare un elenco contenente i dati summenzionati per ogni trasportatore.

Casella 8

Allegare il contratto stipulato fra il detentore ed il destinatario in merito ai rifiuti oggetto della notifica in questione.
Allegare, se del caso:
- elenco dei produttori/trasportatori (caselle 5 e 6).
- dettagli riguardanti i rifiuti (casella 22).
- prova dell'autorizzazione fornita dal paese terzo destinatario della spedizione, qualora si tratti di una spedizione da uno Stato membro per lo smaltimento in questo paese terzo».

Casella 9

Se i rifiuti provengono da due o più produttori, apporre la menzione «multiplo».

Casella 11

In caso positivo, indicare la ragione sociale e l'indirizzo completo dell'assicuratore, il numero della polizza d'assicurazione e l'ultimo giorno di validità di quest'ultima.

Casella 13

Indicare il seguente numero di codice:
1: mare; 2: ferrovia; 3: strada; 4: aria, 8: vie di navigazione interne.

Casella 14/15
- Qualora si tratti di una notifica per una sola spedizione, indicare la data prevista per la spedizione.
- Qualora si tratti di una notifica cumulativa, indicare la data prevista per la prima spedizione e, alla casella 15, la data prevista dell'ultima spedizione.

Casella 16 — Indicare, se si tratta di una notifica cumulativa, il numero totale, in cifre, delle spedizioni previste.

Questa casella non viene riempita quando si tratta di una notifica per una sola spedizione.

Casella 18 — Indicare la natura del condizionamento previsto: contenitori, ecc.

Caselle 19/20 — Indicare il codice dei rifiuti se tale codice esiste nello stato membro o nel paese di spedizione (casella 19), nonché lo stato membro o il paese di destinazione (casella 20).

Casella 21 — Indicare la quantità dell'insieme delle spedizioni previste.

Casella 22 — Indicare la natura e la concentrazione dei componenti più caratteristici o più significativi in termini di tossicità e di altri pericoli presentati dai rifiuti, allegare, se del caso, un'analisi relativa al metodo di smaltimento considerato, particolarmente quando si tratta di una prima spedizione.

Casella 24 — Indicare il numero di codice di classificazione delle Nazioni Unite.

Casella 27 — Sbarrare l'apposita casella.
Indicare in gradi Celsius la temperatura del rifiuto nel corso della spedizione. La traduzione dei termini della casella 27 è stampata sul retro del terzo esemplare. Qualora l'aspetto esterno dei rifiuti si presenti sotto diverse forme, sbarrare le apposite caselle.

Casella 28 — Indicare il numero di codice dell'autorità competente di ciascuno stato membro il cui territorio sarà attraversato nel corso della spedizione. I numeri di codice saranno indicati soltanto dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Casella 33 — Il nome, il cognome e la qualità del firmatario devono essere chiaramente indicati.

Con la sua firma, il detentore certifica l'esattezza delle informazioni da lui fornite nel formulario. Gli esemplari 1 e 2 devono recare la firma autografa del detentore.

C. Istruzioni per la compilazione dell'esemplare 3

Le caselle 3, 6, 8, 12, 17, 18, 23, 31 e 33 (se necessario 34) vengono compilate dal detentore d'accordo con il trasportatore dopo il ricevimento dell'attestato da parte dell'autorità competente.

Casella 3 — Indicare, a partire da 1, il numero d'ordine assegnato ad ogni spedizione.
Questa casella non deve essere riempita quando si tratta di una notifica per una sola spedizione.

Casella 8 — Se del caso, allegare le condizioni particolari imposte dalle autorità competenti concernenti il trasporto sul loro territorio e le istruzioni da seguire in caso di pericolo o di incidente.

Casella 12 — Indicare la natura (autocarro, vagone, nave, aereo) e il numero d'immatricolazione e il nome del mezzo di trasporto sul quale sono caricati i rifiuti.

Casella 17 — Indicare la data d'inizio della spedizione.

Casella 18 — Indicare il numero in cifre e la natura dei pacchi contenenti i rifiuti.

Casella 23 — Indicare la quantità reale netta dei rifiuti trasportati.

Caselle 31/34 — Indicare, oltre alla data, il nome della persona da contattare, nonché i suoi numeri di telefono e di telex. La firma dev'essere quella del trasportatore o del rappresentante da esso abilitato. Con la sua firma il detentore certifica l'esattezza delle informazioni da lui fornite.

Casella 32 — Indicare, oltre alla quantità netta ricevuta e alla data, il nome della persona da contattare, nonché i suoi numeri di telefono e di telex. La firma dev'essere quella del destinatario o del rappresentante da esso autorizzato. Con la sua firma il detentore certifica l'esattezza delle informazioni da lui fornite.

Casella 33 — Indicare, oltre alla data, il nome della persona da contattare, nonché i suoi numeri di telefono e di telex. La firma dev'essere quella del detentore o del rappresentante da esso autorizzato. Con la sua firma il detentore certifica l'esattezza delle informazioni fornite nel formulario.

ALLEGATO III

1 Detentore dei rifiuti (nome e indirizzo completo) D	dichiarazioni riguardanti i rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi destinati ad essere riutilizzati, rigenerati o riciclati n. IT / 00000
	1 — COPIA PER IL DESTINATARIO DEI RIFIUTI
2 Destinatario dei rifiuti (nome e indirizzo completo)	

ISTRUZIONI

1. Le quattro copie del presente formulario debbono essere compilate (caselle da 1 a 5 e casella 7) dal detentore dei rifiuti. Il formulario deve essere riempito a macchina o a mano, in quest'ultimo caso si prega di usare inchiostro e di scrivere a stampatello. Non sono tollerate cancellature o correzioni sovrapposte. Le correzioni devono essere fatte sbarrando i particolari sbagliati e, se necessario, aggiungendo quelli richiesti. Tutte le correzioni devono essere siglate dalle persone che le effettuano.

2. Le copie 1 e 2 del formulario devono accompagnare i rifiuti ed essere trasmesse al destinatario.

3. Il detentore dei rifiuti deve conservare la copia n. 3 del formulario e trasmettere prima che venga effettuata la spedizione la copia n. 4 alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e, nel caso di rifiuti esportati fuori dalla Comunità, alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione e dello Stato membro dal quale i rifiuti escono dalla Comunità (fotocopia) ».

4. Il destinatario dei rifiuti deve compilare la casella 6 delle copie 1 e 2, conservare la copia 1 e trasmettere la copia 2 all'autorità competente dello stato membro di cui al precedente punto 3 non più tardi di 15 giorni dopo aver ricevuto i rifiuti.

IL PRESENTE FORMULARIO PUÒ ESSERE USATO SOLTANTO PER RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 13		
3 N. d'ordine	4 Descrizione commerciale corrente dei rifiuti	5 Quantità netta (kg)

6 DICHIARAZIONE DEL DESTINATARIO	7 DICHIARAZIONE DEL DETENTORE
Con la presente si certifica che i rifiuti summenzionati saranno effettivamente RIUTILIZZATI, RIGENERATI O RICICLATI Data: Firma:	I rifiuti summenzionati sono destinati ad essere RIUTILIZZATI, RIGENERATI O RICICLATI, in base ad un accordo contrattuale con il destinatario di cui alla casella 2 Data: Firma:

1 Detentore dei rifiuti (nome e indirizzo completo) ☐	dichiarazioni riguardanti i rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi destinati ad essere riutilizzati, rigenerati o riciclati n. IT / 00000 **2** COPIA PER L'AUTORITÀ COMPETENTE
2 Destinatario dei rifiuti (nome e indirizzo completo)	

ISTRUZIONI

1. Le quattro copie del presente formulario debbono essere compilate (caselle da 1 a 5 e casella 7) dal detentore dei rifiuti. Il formulario deve essere riempito a macchina o a mano, in quest'ultimo caso si prega di usare inchiostro e di scrivere a stampatello. Non sono tollerate cancellature e correzioni sovrapposte. Le correzioni devono essere fatte sbarrando i particolari sbagliati e, se necessario, aggiungendo quelli richiesti. Tutte le correzioni devono essere siglate dalle persone che le effettuano.

2. Le copie 1 e 2 del formulario devono accompagnare i rifiuti ed essere trasmesse al destinatario.

3. Il detentore dei rifiuti deve conservare la copia n. 3 del formulario e trasmettere prima che venga effettuata la spedizione la copia n. 4 alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e, nel caso di rifiuti esportati fuori dalla Comunità, alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione e dello Stato membro dal quale i rifiuti escono dalla Comunità (fotocopia) ».

4. Il destinatario dei rifiuti deve compilare la casella 6 delle copie 1 e 2, conservare la copia 1 e trasmettere la copia 2 all'autorità competente dello stato membro di cui al precedente punto 3 non più tardi di 15 giorni dopo aver ricevuto i rifiuti.

IL PRESENTE FORMULARIO PUÒ ESSERE USATO SOLTANTO PER RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 13		
3 N. d'ordine	4 Descrizione commerciale corrente dei rifiuti	5 Quantità netta (kg)

6 DICHIARAZIONE DEL DESTINATARIO	7 DICHIARAZIONE DEL DETENTORE
Con la presente si certifica che i rifiuti summenzionati saranno effettivamente RIUTILIZZATI, RIGENERATI O RICICLATI Data: Firma:	I rifiuti summenzionati sono destinati ad essere RIUTILIZZATI, RIGENERATI O RICICLATI, in base ad un accordo contrattuale con il destinatario di cui alla casella 2 Data: Firma:

1 Detentore dei rifiuti (nome e indirizzo completo)

0

dichiarazioni riguardanti i rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi destinati ad essere *riutilizzati, rigenerati o riciclati*

N. IT / 00000

3 COPIA PER IL DETENTORE DEI RIFIUTI

2 Destinatario dei rifiuti (nome e indirizzo completo)

ISTRUZIONI

1. *Le quattro copie del presente formulario debbono essere compilate (caselle da 1 a 5 e casella 7)* dal detentore dei rifiuti. Il formulario deve essere riempito a macchina o a mano, in quest'ultimo caso si prega di usare inchiostro e di scrivere a stampatello. Non sono tollerate cancellature o correzioni sovrapposte. Le correzioni devono essere fatte sbarrando i particolari sbagliati e, se necessario, aggiungendo quelli richiesti. Tutte le correzioni devono essere siglate dalle persone che le effettuano.

2. Le copie 1 e 2 del formulario devono accompagnare i rifiuti ed essere trasmesse al destinatario.

3. Il detentore dei rifiuti deve conservare la copia n. 3 del formulario e trasmettere prima che venga effettuata la spedizione la copia n. 4 alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e, nel caso di rifiuti esportati fuori dalla Comunità, alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione e dello Stato membro dal quale i rifiuti escono dalla Comunità (fotocopia)». ,

4. Il destinatario dei rifiuti deve compilare la casella 6 delle copie 1 e 2, conservare la copia 1 e trasmettere la copia 2 all'autorità competente dello stato membro di cui al precedente punto 3 non più tardi di 15 giorni dopo aver ricevuto i rifiuti.

IL PRESENTE FORMULARIO PUÒ ESSERE USATO SOLTANTO PER RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 13

3 N. d'ordine	4 Descrizione commerciale corrente dei rifiuti	5 Quantità netta (kg)

7 DICHIARAZIONE DEL DETENTORE

I rifiuti summenzionati sono destinati ad essere

RIUTILIZZATI, RIGENERATI O RICICLATI,

in base ad un accordo contrattuale con il destinatario di cui alla casella 2

Data:

Firma:

1 Detentore dei rifiuti (nome e indirizzo completo)	dichiarazioni riguardanti i rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi destinati ad essere riutilizzati, rigenerati o riciclati n. π / 00000 **4** COPIA PER L'AUTORITÀ COMPETENTE
2 Destinatario dei rifiuti (nome e indirizzo completo)	

ISTRUZIONI

1. Le quattro copie del presente formulario debbono essere compilate (caselle da 1 a 5 e casella 7) dal detentore dei rifiuti. Il formulario deve essere riempito a macchina o a mano. In quest'ultimo caso si prega di usare inchiostro e di scrivere a stampatello. Non sono tollerate cancellature e correzioni sovrapposte. Le correzioni devono essere fatte sbarrando i particolari sbagliati e, se necessario, aggiungendo quelli richiesti. Tutte le correzioni devono essere siglate dalle persone che le effettuano.

2. Le copie 1 e 2 del formulario devono accompagnare i rifiuti ed essere trasmesse al destinatario.

3. Il detentore dei rifiuti deve conservare la copia n. 3 del formulario e trasmettere prima che venga effettuata la spedizione la copia n. 4 alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e, nel caso di rifiuti esportati fuori dalla Comunità, alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione e dello Stato membro dal quale i rifiuti escono dalla Comunità (fotocopia) ».

4. Il destinatario dei rifiuti deve compilare la casella 8 delle copie 1 e 2, conservare la copia 1 e trasmettere la copia 2 all'autorità competente dello stato membro di cui al precedente punto 3 non più tardi di 15 giorni dopo aver ricevuto i rifiuti.

IL PRESENTE FORMULARIO PUÒ ESSERE USATO SOLTANTO PER RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 13		
3 N. d'ordine	4 Descrizione commerciale corrente dei rifiuti	5 Quantità netta (kg)

7 DICHIARAZIONE DEL DETENTORE

I rifiuti summenzionati sono destinati ad essere RIUTILIZZATI, RIGENERATI O RICICLATI, in base ad un accordo contrattuale con il destinatario di cui alla casella 2

Data:

Firma:

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

L'art. 1 del D.P.R. n. 915/1982 (Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) così recita:

«Art. 1 (*Principi generali*). — Lo smaltimento dei rifiuti di cui al successivo art. 2, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente decreto e all'osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti».

Nota all'art. 2:

L'art. 6, comma 2 [*recte*: comma 1], lettera *d*), del D.P.R. n. 915/1982, così recita:

«Alle regioni competono:

(omissis).

d) l'autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi; le autorizzazioni ad effettuare le operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; le autorizzazioni alla installazione e alla gestione delle discariche e degli impianti di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali approvati ai sensi della precedente lettera *c*)».

Nota all'art. 3:

L'art. 4, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 397/1988 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali), in corso di conversione in legge, così recita:

«4. I rifiuti speciali, nonché quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e l'obbligo di maneggio in aree soggette a controllo dell'autorità marittima.

5. L'imbarco delle merci di cui al comma 4, nonché dei rifiuti di qualsiasi genere indicati nell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, deve essere effettuato previa autorizzazione rilasciata dal capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione è ubicato il porto d'imbarco. Non si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, nella parte in cui è previsto che l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, emana, con proprio decreto, le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5. Con lo stesso decreto si provvede ad aggiornare la classificazione delle merci pericolose di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008».

Note all'art. 5:

— L'art. 9 della direttiva CEE n. 78/319 emanata il 20 marzo 1978, riguardante i rifiuti tossici e nocivi, così dispone:

«Art. 9. — 1. Gli impianti, gli stabilimenti o le imprese che provvedono all'ammasso, al trattamento e/o al deposito dei rifiuti tossici e nocivi, devono ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti. Tali rifiuti possono essere ammassati, trattati e/o depositati soltanto da impianti, stabilimenti o imprese muniti di tale autorizzazione. Le imprese che provvedono al trasporto dei rifiuti tossici e nocivi devono essere controllate dalle autorità competenti degli Stati membri.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 riguarda, in particolare:

— i tipi e i quantitativi di rifiuti;
— i requisiti tecnici;
— le precauzioni da prendere;
— il luogo (i luoghi) di smaltimento;
— i metodi di smaltimento.

L'autorizzazione può inoltre prescrivere indicazioni specifiche da fornire su richiesta delle autorità competenti.

3. Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato, essere rinnovate e essere accompagnate da condizioni ed obblighi».

— L'art. 6 della direttiva CEE n. 76/403, emanata il 6 aprile 1976, riguardante lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili, così dispone:

«Art. 6. — Per l'applicazione degli *articoli 2, 3, 4 e 5* le autorità competenti degli Stati membri istituiscono o designano gli stabilimenti o le imprese autorizzati a smaltire i PCB per conto proprio e/o per conto di terzi».

Si riportano gli articoli richiamati nell'art. 6 che precede:

«Art. 2. — Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché siano vietati lo scarico, l'abbandono e il deposito incontrollati dei PCB e degli oggetti e apparecchi che li contengono.

Art. 3. — Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rendere obbligatorio lo smaltimento dei PCB usati o contenuti in oggetti o apparecchi fuori uso.

Art. 4. — Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che lo smaltimento dei PCB venga effettuato senza pericolo per la salute degli uomini e senza recare pregiudizio all'ambiente.

Art. 5. — Gli Stati membri prendono le misure necessarie per promuovere, nella misura del possibile, la rigenerazione dei PCB usati o contenuti in oggetti o apparecchi fuori uso».

Note all'art. 6:

— L'art. 5 del R.D.L. n. 375/1936 (Legge bancaria), così recita:

«Art. 5. — Il controllo dell'Ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:

a) degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale di cui all'art. 4;

b) delle banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite che raccolgono fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le banche cooperative popolari;

c) delle filiali esistenti nel regno di aziende di credito straniere:

d) delle casse di risparmio;

e) dei monti di pegni;

f) delle casse rurali ed agrarie.

Il controllo disposto dal presente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V della presente legge.

Tutti gli istituti, enti e persone elencati nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come "aziende di credito"».

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 348/1982 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) è il seguente:

«Art. 1. — In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;

c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il ramo cauzioni o il ramo credito e disponga del margine di solvibilità previsto dagli articoli 35 e seguenti della legge 10 giugno 1978, n. 295, e tale margine ammonti, nell'ultimo esercizio, ad almeno lire otto miliardi. Detto importo è ridotto a lire quattro miliardi per le società che non esercitano rami diversi da quelli credito e cauzioni. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato curerà la redazione annuale dell'elenco delle imprese di assicurazione che presentino i requisiti predetti e la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le condizioni ed i limiti suindicati si applicano alle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo cauzioni in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. Le imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in data anteriore dovranno adeguare il margine di solvibilità ai limiti predetti entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Durante tale periodo sono inserite nell'elenco innanzi previsto a condizione che siano in regola con le disposizioni che disciplinano le riserve tecniche ed il margine di solvibilità».

Nota all'art. 9 e all'art. 12:

L'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile così recita:

«Art. 16 (*Trattamento dello straniero*). — Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali».

Nota all'art. 14:

Il D.P.R. n. 175/1988 reca: «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti commessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183».

88G0518

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 dell'8 agosto 1988), **coordinato con la legge di conversione 6 ottobre 1988, n. 426** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 236 del 7 ottobre 1988), **recante: «Finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-90 e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

Finanziamento del contratto per il personale della scuola

1. Per il finanziamento degli oneri connessi con l'attuazione dei contratti per il personale della scuola per il triennio 1988-90, è autorizzata la spesa di lire 976 miliardi nel 1988, lire 4.700 miliardi nel 1989 e lire 5.605 miliardi nel 1990. Le somme predette sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, alla cui ripartizione fra i pertinenti capitoli di spesa si provvede con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:

a) per lire 976 miliardi relativi all'anno 1988:

1) quanto a lire 299 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvidenze in favore del personale della scuola»;

2) quanto a lire 677 miliardi, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303, concernente «Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile»;

b) per lire 4.700 miliardi e lire 5.605 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1989 e 1990:

1) quanto a lire 485 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 786 miliardi per l'anno 1990, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando per l'anno 1989 l'accantonamento «Provvidenze in favore del personale della scuola» per lire 485 miliardi e per

l'anno 1990 gli accantonamenti «Provvidenze per il personale della scuola» per lire 482 miliardi; «Misure di sostegno delle associazioni ed istituzioni senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse collettivo» per lire 190 miliardi e «Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)» per lire 114 miliardi;

2) quanto a lire 504 miliardi per l'anno 1989 e lire 776 miliardi per l'anno 1990, mediante riduzione di pari importo, per gli anni medesimi, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»;

3) quanto a lire 3.711 miliardi per l'anno 1989 e lire 4.043 miliardi per l'anno 1990, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303, concernente «Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile».

3. Al restante onere di lire 337 miliardi per l'anno 1989 e lire 913 miliardi per l'anno 1990 si provvede mediante utilizzo delle economie rinvenienti dall'applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del presente decreto.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Piano di razionalizzazione della rete scolastica

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione definisce un piano di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche.

2. Il piano dovrà tener conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato, nonché delle specifiche esigenze socio-economiche in esso esistenti.

3. A partire dall'anno scolastico 1989-90, si dovrà procedere ad un graduale ridimensionamento delle unità scolastiche sulla base dei seguenti parametri: almeno 50 posti di insegnamento, ivi compresi quelli relativi alle sezioni di scuola materna, per i circoli didattici; almeno 12 classi per le scuole medie; almeno 25 classi per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Il ridimensionamento dovrà essere effettuato senza pregiudicare l'erogazione del servizio nel territorio.

4. A partire dall'anno scolastico 1989-90, le classi successive a quelle iniziali delle scuole medie statali sono accorpate, in modo peraltro da non costituire classi *con un numero di alunni di regola non superiore a 23*. Resta fermo il limite numerico previsto dall'art. 7, comma terzo, della legge 4 agosto 1977, n. 517 *(a)*. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle classi, delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado e stabilito il numero massimo e minimo di alunni per classe.

5. Il piano di razionalizzazione dovrà prevedere le fusioni e le soppressioni necessarie di unità scolastiche, determinandone modalità e tempi sulla base delle previsioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico interessato.

6. Il piano è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

7. Il piano di razionalizzazione di cui al presente articolo è aggiornato annualmente tenendo conto dei mutamenti intervenuti.

(a) Il terzo comma dell'art. 7 della legge n. 517/1977 (Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico) prevede che: «Le classi che accolgono alunni portatori di handicaps sono costituite con un massimo di venti alunni».

Art. 3.

Riorganizzazione delle cattedre

1. A partire dall'anno scolastico 1989-90, per le scuole medie e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, si dovrà procedere ad una revisione dell'assetto organizzativo delle cattedre, ai fini della maggiore possibile utilizzazione dell'orario di servizio da parte dei docenti, per adeguarle più puntualmente all'orario obbligatorio di servizio del personale docente ed alle esigenze dei vari tipi di istituti e scuole, sulla base anche di un organica revisione dei programmi di insegnamento e dei relativi *curricula*. Alla rideterminazione degli orari di cattedra si dovrà provvedere secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

2. Le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre e per sesso.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della scuola, determina, con propria ordinanza, i criteri di utilizzazione del personale esuberante, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 70 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni ed integrazioni *(a)*, nonché delle norme recate, in materia, dal decreto del Presidente della Repubblica che recepisce l'accordo relativo al comparto del personale della scuola, perfezionato in data 9 giugno 1988.

4. Con la medesima ordinanza dovranno essere impartite disposizioni che prevedano espressamente la utilizzazione del personale soprannumerario di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie, anche per le supplenze in sostituzione dei docenti di discipline diverse assenti sino a dieci giorni.

4-bis. Per le cattedre per le quali non si sia potuto provvedere alla revisione di cui al comma 1 si applica quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 (b), per il completamento dell'orario di insegnamento. Le relative modalità sono stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

(a) Il contenuto degli articoli 70 e seguenti (fino all'art. 72) del D.P.R. n. 417/1974 è riportato in appendice.

(b) Il comma 7 dell'art. 14 del D.P.R. n. 399/1988 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-90 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola) prevede che: «Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti di arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle diciotto ore settimanali, sono tenuti ai sensi dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, al completamento dell'orario di insegnamento, entro il predetto limite, mediante l'utilizzazione nella stessa scuola in eventuali supplenze, anche per la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre-orario, ferma restando l'inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra, o in corsi di recupero, di integrazione ed extracurriculari e, in mancanza, rimanendo a disposizione della scuola per attività parascolastiche ed interscolastiche. Per i docenti impegnati nelle classi in cui si realizzano attività di sperimentazione autorizzata, nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori (150 ore) o nelle classi a tempo prolungato resta ferma l'articolazione dell'orario obbligatorio secondo le modalità stabilite dai rispettivi decreti autorizzativi o di costituzione degli obblighi di insegnamento».

Art. 4.

Rideterminazione delle dotazioni organiche aggiuntive

1. Le dotazioni organiche aggiuntive di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270 *(a)*, sono rideterminate, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in modo da assicurare una diversa distribuzione delle dotazioni tra i vari gradi ed ordini di scuole, tenuto conto della evoluzione demografica e dello sviluppo della popolazione scolastica.

2. Tale rideterminazione non può comportare incremento dell'attuale dotazione organica aggiuntiva, ove questa risulti ancora sovradimensionata rispetto alla percentuale indicata nell'articolo 13, comma primo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 *(a)*, e, in ogni caso, non può determinare incrementi neppure rispetto a quest'ultimo limite.

(a) Il testo dell'art. 13 della legge n. 270/1982 è riportato in appendice.

Art. 5.

Individuazione di nuove attività relative alla funzione docente nella scuola

1. Nei limiti del 20 per cento del personale soprannumerario, dovrà essere prevista la graduale utilizzazione del personale docente per le attività di coordinatore dei servizi di biblioteca e di coordinatore dei servizi di orientamento scolastico presso gli istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Con le stesse modalità e nel rispetto del predetto limite percentuale, sarà estesa, nelle scuole dell'obbligo, la utilizzazione del personale docente per le attività di operatore tecnologico e di operatore psicopedagogico.

2. I criteri per l'assegnazione dei docenti ai compiti connessi con le attività di cui al comma 1 sono stabiliti con le ordinanze relative all'utilizzazione del personale docente.

3. I docenti utilizzati ai sensi dei commi 1 e 2 conservano lo stato di docente e hanno titolo al conseguente trattamento economico e giuridico.

Art. 6.

Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni educative

1. Il piano di razionalizzazione di cui all'articolo 2 dovrà prevedere anche la graduale soppressione dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e degli educandati femminili dello Stato che accolgano meno di 30 convittori e semiconvittori.

2. Per i criteri e le modalità si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 2.

Art. 7.

Supplenze del personale amministrativo tecnico ed ausiliario

1. A decorrere dall'anno scolastico 1989-90, nel caso di assenza del coordinatore amministrativo delle scuole d'ogni ordine e grado, si dà luogo alla nomina del supplente temporaneo soltanto quando l'assenza sia di durata superiore a venti giorni e non vi sia nella scuola la possibilità di affidare le relative funzioni ad un collaboratore amministrativo o la reggenza, conferita da parte del provveditore, dei servizi di segreteria ad un coordinatore amministrativo di altra scuola viciniore.

2. Nel caso di assenze del restante personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, si dà luogo alla nomina del supplente temporaneo soltanto quando trattasi di sostituzione per assenze di durata superiore a trenta giorni e vi sia riduzione delle corrispondenti unità di personale in servizio oltre il 50 per cento. Si dovrà provvedere, in ogni caso, alla sostituzione del personale ausiliario e tecnico anche per assenze sino a trenta giorni, quando vi sia una sola unità di detto personale in servizio.

3. A decorrere dall'anno scolastico 1989-90 è autorizzata la spesa annua di lire 30 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da destinare all'erogazione di compensi a favore del personale non docente indicato nel comma 2, chiamato a maggiori impegni di servizio per assenza di altro personale di pari qualifica funzionale, subordinatamente all'accertamento delle supplenze non conferite.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1032 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario medesimo e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Mobilità intercompartimentale

1. Ai fini della mobilità, anche obbligatoria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 *(a)*, i posti delle singole amministrazioni pubbliche, distinti per qualifiche funzionali o categorie e profili professionali che, dopo l'attivazione delle procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 *(b)*, sulla mobilità del personale, risultino annualmente disponibili nelle strutture provinciali e subprovinciali delle medesime amministrazioni, sono comunicati, entro il mese di aprile, dal Dipartimento della funzione pubblica al Ministero della pubblica istruzione, previa dichiarazione delle corrispondenze dei profili professionali alle qualifiche del personale del comparto scuola.

2. I provveditori agli studi competenti, all'uopo interessati dal Ministero della pubblica istruzione, con proprie ordinanze, da portare a conoscenza del personale inserito nel contingente di cui al comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce l'accordo relativo al comparto del personale della scuola *(c)*, perfezionato in data 9 giugno 1988, per il triennio 1988-1990, comunicano l'esistenza dei posti disponibili ed invitano gli interessati a presentare domanda di trasferimento, entro il 30 giugno di ogni anno, all'ufficio del personale delle amministrazioni presso le quali vi sia disponibilità di posti nelle strutture provinciali o subprovinciali.

3. I trasferimenti vengono disposti, con effetto dal 1° settembre di ogni anno, con l'osservanza delle disposizioni previste, per la mobilità a domanda, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 *(b)*, di cui al comma 1.

4. Dopo l'espletamento delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3, i trasferimenti per il personale soprannumerario saranno disposti d'ufficio, all'interno del comparto del personale della scuola, dal Ministro della pubblica istruzione secondo i criteri definiti d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della scuola.

(a) Il D.P.R. n. 13/1986 reca: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987». Il relativo art. 6 prevede la mobilità di contingenti di personale all'interno dei comparti ed anche da un comparto all'altro.

(b) Il D.P.C.M. n. 325/1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 dell'8 agosto 1988, riguarda le procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

(c) Il comma 1 dell'art. 22 del D.P.R. n. 399/1988, il quale recepisce la disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-90 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola, prevede che: «Il personale di cui all'art. 1 che, per qualsiasi causa, venga a trovarsi in posizione soprannumeraria e non possa essere utilizzato nelle istituzioni scolastiche, ubicate nella provincia di residenza, per l'esercizio delle attribuzioni proprie del ruolo di appartenenza, è inserito in un contingente di mobilità per essere assegnato a posti vacanti dell'amministrazione di appartenenza o di altre amministrazioni. Nel predetto contingente è inserito, a domanda, anche personale non in soprannumero, purché in servizio in province nelle quali si sono determinate posizioni soprannumerarie, che aspiri a partecipare alle procedure di mobilità».

Il personale al quale fa riferimento l'art. 1 del medesimo decreto, soprarichiamato, è quello indicato nell'art. 8 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, vale a dire:

il personale ispettivo tecnico-periferico, direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato;

il personale direttivo dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza; il personale docente e non docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti, con esclusione di quello appartenente alla carriera direttiva amministrativa; gli assistenti delle Accademie di belle arti; gli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica ed i pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza;

il personale direttivo, docente e non docente di ogni altro tipo di scuola statale, esclusa l'università.

Art. 8-*bis*

Graduatorie nazionali per la nomina del personale precario

1. *Le graduatorie provinciali, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246* (a), *sono soppresse e trasformate in graduatorie nazionali.*

2. *L'inserimento nelle graduatorie nazionali è effettuato d'ufficio sulla base del punteggio acquisito nelle graduatorie provinciali di provenienza. Sono altresì inseriti nelle graduatorie nazionali coloro i quali, pur avendone i requisiti, non sono stati iscritti nelle graduatorie provinciali per la mancata presentazione della relativa domanda nei termini prescritti. A tal fine gli stessi devono presentare la domanda entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

3. *Le nomine sono disposte in relazione alla disponibilità di posti determinata in ambito nazionale. Coloro che non accettano la nomina sono cancellati dalla graduatoria nazionale cui la nomina stessa si riferisce.*

4. *Si dà luogo alle nomine anche durante l'anno scolastico, con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico in corso e con l'obbligo di assunzione del servizio nella sede assegnata dall'inizio dell'anno scolastico successivo.*

5. *A decorrere dall'anno scolastico 1988-1989 e per il quadriennio successivo gli iscritti nella graduatoria nazionale, anche se già nominati in altra provincia, hanno diritto di precedenza assoluta per le nomine relative a posti e cattedre eventualmente disponibili nella provincia di provenienza.*

6. *Per il quadriennio di cui al comma 5 la quota dei posti destinata ai trasferimenti è elevata al 100 per cento dei posti vacanti.*

(a) Si trascrive il comma 3 dell'art. 17 del D.L. n. 140/1988, recante norme urgenti per il personale della scuola (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, nel quale possono essere consultati gli articoli 11, 14 e 15 richiamati nel comma sottoriportato, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 30 luglio 1988): «3. Ai fini delle immissioni in ruolo i destinatari delle disposizioni di cui agli articoli 11, 14 e 15 sono inseriti, a domanda, in apposite graduatorie provinciali, distinte a seconda delle decorrenze giuridiche, da compilare, per il personale docente, in relazione a ciascuna classe di concorso o tipo d'insegnamento, e, per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, in relazione a ciascuna qualifica funzionale o profilo professionale, sulla base del punteggio con il quale gli interessati sono stati inclusi nelle graduatorie che hanno dato luogo alla nomina cui inerisce l'ultimo servizio utile ai fini dell'immissione in ruolo o, in mancanza, sulla base della valutazione dei titoli posseduti effettuata ai sensi delle norme vigenti nel tempo».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione prevede che la legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 3:

L'art. 70 del D.P.R. n. 417/1974 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) riguarda la disciplina del trasferimento d'ufficio del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, per i casi di soppressione di posto o di cattedra ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede. Gli articoli seguenti sono il 71 ed il 72, che riguardano, rispettivamente, la determinazione degli organi competenti a disporre il trasferimento d'ufficio ed i mezzi d'impugnativa, in sede amministrativa, dei provvedimenti di trasferimento d'ufficio ed a domanda.

L'art. 70 citato è stato modificato dall'art. 60 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il quale, al fine di graduare i soggetti interessati dal procedimento di trasferimento, nel caso di soppressione di posti o cattedre, prevede «un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarità e, subordinatamente, nella stessa sede».

Un'ulteriore modifica, per quanto riguarda la valutazione del servizio di ruolo ai fini predetti, è stata introdotta dall'art. 19, comma quarto, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

L'accordo relativo al personale della scuola, perfezionato in data 9 giugno 1988 e recepito con il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, reca, all'art. 18, norme sulla «mobilità del personale della scuola» e, all'art. 21, norme sulla «mobilità per incompatibilità».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 4:

Il testo dell'art. 13 della legge n. 270/1982 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) è il seguente:

«Art. 13 *(Determinazione di dotazioni aggiuntive all'organico).* — Le dotazioni organiche determinate ai sensi del precedente art. 12 sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dalla applicazione di un incremento percentuale medio del 5 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle predette dotazioni organiche, fatta salva la determinazione in cifra assoluta, stabilita dal successivo art. 20, per la prima applicazione della presente legge.

La dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione del precedente comma è ripartita dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, preliminarmente tra i diversi ordini e gradi di scuola in relazione alle rispettive specifiche esigenze.

La ripartizione delle dotazioni aggiuntive per le discipline artistiche e artistico-professionali di arte applicata è effettuata per classe di concorso su base regionale.

La dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione del precedente secondo comma costituisce una dotazione organica unica per ciascuno dei ruoli del personale docente.

Le dotazioni aggiuntive determinate in prima applicazione della presente legge, secondo quanto disposto dal successivo art. 20, vanno riferite al 31 marzo dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le dotazioni vanno rideterminate in base al criterio percentuale previsto dal precedente primo comma con riferimento al 31 marzo degli anni successivi, contestualmente alla determinazione degli organici del personale docente.

Qualora l'applicazione del presente articolo comporti una consistenza delle dotazioni aggiuntive inferiore a quella risultante dal successivo art. 20 si procederà al preventivo assorbimento delle unità di organico eccedenti, in corrispondenza delle cessazioni del personale in servizio e delle disponibilità di posti che si venissero comunque a determinare.

Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, per i licei artistici e per gli istituti d'arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli insegnamenti è effettuata dai provveditori agli studi secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche delle consistenze di personale in servizio.

È abrogata la legge 27 novembre 1954, n. 1170, relativa all'istituzione dei ruoli in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali. L'assorbimento dei docenti dei ruoli in soprannumero nelle dotazioni aggiuntive ha luogo soltanto dopo l'effettuazione delle nomine relative sia ai posti disponibili nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sia ai posti da conferire per le dotazioni aggiuntive ai sensi del successivo art. 20».

Detto articolo è stato modificato:

dall'art. 2 della legge 16 luglio 1984, n. 326, il quale stabilisce che «nell'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche, sulla quale va calcolato l'incremento percentuale medio del 5 per cento, è quella dell'anno scolastico precedente»;

dall'art. 7, comma dodicesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Legge finanziaria 1985), il quale stabilisce che «la dotazione organica aggiuntiva, calcolata ai sensi del primo comma dell'art. 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è ripartita in modo da assicurare in ogni provincia organici aggiuntivi pari al 5 per cento della consistenza complessiva delle dotazioni organiche esistenti nella provincia medesima».

88A4299

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 29 settembre 1988 **R.V. 1988/2.**

Riforma valutaria. Disposizioni relative ad operazioni correnti — mercantili e non mercantili — e finanziarie. Notifica delle autorizzazioni per l'acquisto di oro greggio.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, si comunica quanto segue:

1) le autorizzazioni del Ministero del commercio con l'estero per l'acquisto di oro greggio sono notificate ai titolari dall'Ufficio italiano dei cambi secondo lo schema allegato alla presente. La notifica deve essere restituita all'Ufficio nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di utilizzo dell'autorizzazione;

2) in via transitoria, per le autorizzazioni relative al periodo ottobre-dicembre 1988 e gennaio-febbraio 1989, verrà utilizzato il solo modulo OC 460 attualmente in uso.

Il direttore: SCORDINO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Servizio Operazioni in Cambi

NOTIFICA DI AUTORIZZAZIONE

ROMA ....

RACCOMANDATA

IL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO HA AUTORIZZATO CODESTA IMPRESA AD ACQUISTARE IL SEGUENTE QUANTITATIVO DI ORO GREGGIO

Peso approssimativo in chilogrammi di oro fino	

L'AUTORIZZAZIONE E' UTILIZZABILE DAL	

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

N.B. Allegate n° ..... attestazioni di prelievo o importazione numerate dal n° ..... al n° ..... da restituire all'Ufficio unitamente alla presente notifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Centro di sviluppo dell'area mediterranea», in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988, registrato alla Corte dei conti, il 20 settembre 1988, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 246, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione «Centro di sviluppo dell'area mediterranea» - Ce.Sv.A.M., in Roma.

88A4324

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto n. 10027/Sett. 2°/2ª del 20 novembre 1987, l'Università degli studi di Genova, è stata autorizzata ad accettare dalla «Fondazione di Famiglia Rensil» di Vadouz - Liechtenstein, la donazione consistente nella somma di 55.000 franchi svizzeri pari a L. 48.000.000 circa, da destinare all'istituto di scienze farmaceutiche.

88A4332

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Nomina del presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 1988, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, il dott. Marino Corona, è stato nominato presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.) per la durata di un quinquennio a decorrere dalla data del decreto stesso.

88A4360

MINISTERO DELLA SANITÀ

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1988 il laboratorio di sanità pubblica della unità sanitaria locale n. 24 di Grugliasco (Torino) è stato autorizzato ad eseguire analisi chimiche e microbiologiche di acque minerali, ai sensi dell'art. 35 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1988 l'unità operativa medico-micrografica del presidio multizonale di igiene e prevenzione della unità sanitaria locale n. 29 di Bergamo è stata autorizzata ad eseguire analisi microbiologiche di acque minerali, ai sensi dell'art. 35 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924.

88A4349

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di componenti le commissioni elettorali centrale e circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale civile nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1988, l'art. 2 del decreto ministeriale 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 1988, con il quale sono state sostituite le commissioni elettorali centrale e circoscrizionali è stato modificato nel senso appresso indicato:

Commissione elettorale centrale:

il primo dirigente dott. Muras Michele è sostituito nell'incarico di membro, dal segretario Bonacci Sergio;

Terza circoscrizione elettorale:

il segretario contabile Barbetti Alberto è sostituito nell'incarico di membro dal coadiutore Pratesi Claudio;

Quarta circoscrizione elettorale:

il coadiutore superiore Paci Elvino è sostituito nell'incarico di membro dal coadiutore principale Daga Pietro;

Sesta circoscrizione elettorale:

il dirigente dott. Rizzo Giuseppe è sostituito nell'incarico di presidente dal primo dirigente dott. Tropia Gaetano;

Nona circoscrizione elettorale:

il coadiutore principale Minni Felice è sostituito nell'incarico di membro dall'operaio qualificato Bisona Giuseppe. La sede della commissione è spostata da palazzo Aeronautica a palazzo Esercito;

Undicesima circoscrizione elettorale:

il coadiutore dattilografo Garofalo Michele è sostituito nell'incarico di membro dal segretario Milazzo Giuseppe.

88A4353

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Fossano

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1988 sono state approvate le modifiche degli articoli 7, comma quarto, e 39 dello statuto della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano.

88A4356

N. 207

Corso dei cambi del 24 ottobre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1333,600	1333,600	1333,60	1333,600	1333,600	1333,50	1333,500	1333,600	1333,600	1333,60
Marco germanico	745,200	745,200	745,50	745,200	745,200	745,24	745,290	745,200	745,200	745,20
Franco francese	217,990	217,990	218,20	217,990	217,990	218,01	218,030	217,990	217,990	217,99
Fiorino olandese	660,810	660,810	660,90	660,810	660,810	660,80	660,800	660,810	660,810	660,80
Franco belga	35,552	35,552	35,55	35,552	35,552	35,54	35,545	35,552	35,552	35,55
Lira sterlina	2332,200	2332,200	2335 —	2332,200	2332,200	2331,85	2331,500	2332,200	2332,200	2332,20
Lira irlandese	1989,900	1989,900	1990 —	1989,900	1989,900	1989,57	1889,250	1989,900	1989,900	—
Corona danese	193,020	193,020	193,15	193,020	193,020	193,02	193,020	193,020	193,020	193,02
Dracma	9,064	9,064	9,07	9,064	—	—	9,069	9,064	9,064	—
E.C.U.	1542,100	1542,100	1543,50	1542,100	1542,100	1542,08	1542,070	1542,100	1542,100	1542,10
Dollaro canadese	1113,550	1113,550	1114 —	1113,550	1113,550	1113,57	1113,600	1113,550	1113,550	1113,55
Yen giapponese	10,514	10,514	10,52	10,514	10,514	10,51	10,512	10,514	10,514	10,51
Franco svizzero	878,850	878,850	879,10	878,850	878,850	878,87	878,900	878,850	878,850	878,85
Scellino austriaco	105,985	105,985	106 —	105,985	105,985	105,98	105,984	105,985	105,985	105,98
Corona norvegese	199,920	199,920	200 —	199,920	199,920	199,93	199,940	199,920	199,920	199,92
Corona svedese	214,860	214,860	215 —	214,860	214,860	214,87	214,880	214,860	214,860	214,86
FIM	314,150	314,150	314,50	314,150	314,150	314,21	314,270	314,150	314,150	—
Escudo portoghese	8,998	8,998	9 —	8,998	8,998	8,99	8,997	8,998	8,998	8,99
Peseta spagnola	11,310	11,310	11,31	11,310	11,310	11,31	11,310	11,310	11,310	11,31
Dollaro australiano	1088,700	1088,700	1092 —	1088,700	1088,700	1088,85	1089 —	1088,700	1088,700	1088,70

Media dei titoli del 24 ottobre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,300
» 9% » » 1976-91	99,350
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,625
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,850
» » » 22- 6-1987/91	86,300
» » » 18- 3-1987/94	72,550
» » » 21- 4-1987/94	72,050
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,975
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,950
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,350
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,350
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,825
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	88,100
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,225
» » » » 16- 8-1985/90	99,250
» » » » 18- 9-1985/90	99,225
» » » » 18-10-1985/90	99,375
» » » » 1-11-1983/90	101,250
» » » » 18-11-1985/90	99,050
» » » » 1-12-1983/90	101,150
» » » » 18-12-1985/90	99,800
» » » » 1- 1-1984/91	101,200
» » » » 17- 1-1986/91	98,900
» » » » 1- 2-1984/91	101,225
» » » » 18- 2-1986/91	98,850
» » » » 1- 3-1984/91	100,050
» » » » 18- 3-1986/91	99,325
» » » » 1- 4-1984/91	100,225
» » » » 1- 5-1984/91	100,125
» » » » 1- 6-1984/91	100,125
» » » » 1- 7-1984/91	99,775
» » » » 1- 8-1984/91	99,700
» » » » 1- 9-1984/91	99,700
» » » » 1-10-1984/91	99,850
» » » » 1-11-1984/91	99,875
» » » » 1-12-1984/91	99,400
» » » » 1- 1-1985/92	99,975
» » » » 1- 2-1985/92	98,900
» » » » 18- 4-1986/92	98,075
» » » » 19- 5-1986/92	96,075
» » » » 20- 7-1987/92	97,500
» » » » 19- 8-1987/92	98 —
» » » » 1-11-1987/92	97,825
» » » » 1-12-1987/92	98 —
» » » » 18- 6-1986/93	95,750
» » » » 17- 7-1986/93	95,825
» » » » 19- 8-1986/93	95,750
» » » » 18- 9-1986/93	96,450
» » » » 20-10-1986/93	96,775
» » » » 19-12-1986/93	96,600
» » » » 18-11-1987/93	96,475
» » » » 1- 1-1988/93	97,175
» » » » 1- 2-1988/93	97,125
» » » » 1- 3-1988/93	97,100
» » » » 1- 4-1988/93	97,200
» » » » 1-10-1987/94	97,950
» » » » 1- 2-1985/95	97,950
» » » » 1- 3-1985/95	94 —
» » » » 1- 4-1985/95	93,750
» » » » 1- 5-1985/95	93,600
» » » » 1- 6-1985/95	93,575
» » » » 1- 7-1985/95	95,200
» » » » 1- 8-1985/95	95,100
» » » » 1- 9-1985/95	95,200
» » » » 1-10-1985/95	95,825
» » » » 1-11-1985/95	95,775
» » » » 1-12-1985/95	95,925
» » » » 1- 1-1986/96	96,075
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1986/96	96 —
» » » » 1- 3-1986/96	94,825
» » » » 1- 4-1986/96	94,450
» » » » 1- 5-1986/96	94,375
» » » » 1- 6-1986/96	94,300
» » » » 1- 7-1986/96	94,675
» » » » 1- 8-1986/96	94,300
» » » » 1- 9-1986/96	94,725
» » » » 1-10-1986/96	94,825
» » » » 1-11-1986/96	95,550
» » » » 1-12-1986/96	95,950
» » » » 1- 1-1987/97	95,825
» » » » 1- 2-1987/97	95,500
» » » » 18- 2-1987/97	95,575
» » » » 1- 3-1987/97	95,425
» » » » 1- 4-1987/97	94,325
» » » » 1- 5-1987/97	94,475
» » » » 1- 6-1987/97	94,900
» » » » 1- 7-1987/97	95,050
» » » » 1- 8-1987/97	94,800
» » » » 1- 9-1987/97	97,550
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-11-1988	99,975
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,425
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,800
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,925
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,800
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,375
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,250
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,350
» » » 9,25% 1- 2-1990	98 —
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,450
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,600
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,500
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,625
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,325
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,500
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,400
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,300
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,425
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,525
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,250
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,225
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,600
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,600
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,100
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,450
» » » 10,50% 1- 8-1990	98,900
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,125
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,075
» » » 9,25% 1-10-1990	96,550
» » » 11,50% 1-10-1990	99,400
» » » 9,25% 1-11-1990	96,475
» » » 9,25% 1-12-1990	96,500
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,200
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,500
» » » 9,25% 1- 2-1992	97,450
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,600
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,300
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,275
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,550
» » » 9,15% 1- 5-1992	96 —
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,650
» » » 10,50% 1- 7-1992	99 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,450
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,700
» » » » 1983/90 11,50%	106,050
» » » » 1984/91 11,25%	107,050
» » » » 1987/91 8,75%	99,300
» » » » 1984/92 10,50%	107,125
» » » » 1985/93 9,60%	104,100
» » » » 1985/93 9,75%	105,400
» » » » 1985/93 9,00%	102,400
» » » » 1985/93 8,75%	101,700
» » » » 1986/94 8,75%	101,450
» » » » 1986/94 6,90%	94,325
» » » » 1987/94 7,75%	95,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M24108

N. 208

Corso dei cambi del 25 ottobre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1338,050	1338,050	1338,20	1338,050	1338,050	1338,19	1338,340	1338,050	1338,050	1338,05
Marco germanico	744,400	744,400	745 —	744,400	744,400	744,49	744,580	744,400	744,400	744,40
Franco francese	217,900	217,900	218,05	217,900	217,900	217,94	217,980	217,900	217,900	217,90
Fiorino olandese	660,200	660,200	660,70	660,200	660,200	660,22	660,250	660,200	660,200	660,20
Franco belga	35,506	35,506	35,53	35,506	35,506	35,50	35,510	35,506	35,506	35,50
Lira sterlina	2338,750	2338,750	2341 —	2338,750	2338,750	2339,02	2339,300	2338,750	2338,750	2338,75
Lira irlandese	1990 —	1990 —	1992 —	1990 —	1990 —	1990,25	1990,500	1990 —	1990 —	—
Corona danese	192,900	192,900	193 —	192,900	192,900	192,89	192,880	192,900	192,900	192,90
Dracma	9,065	9,065	9,07	9,065	—	—	9,063	9,065	9,065	—
E.C.U.	1542 —	1542 —	1542,50	1542 —	1542 —	1541,97	1541,950	1542 —	1542 —	1542 —
Dollaro canadese	1110,600	1110,600	1114 —	1110,600	1110,600	1110,77	1110,950	1110,600	1110,600	1110,60
Yen giapponese	10,524	10,524	10,53	10,524	10,524	10,52	10,522	10,524	10,524	10,52
Franco svizzero	877,520	877,520	877,80	877,520	877,520	877,48	877,450	877,520	877,520	877,52
Scellino austriaco	105,872	105,872	105,90	105,872	105,872	105,87	105,870	105,872	105,872	105,87
Corona norvegese	199,700	199,700	200 —	199,700	199,700	199,77	199,850	199,700	199,700	199,70
Corona svedese	214,630	214,630	214,90	214,630	214,630	214,59	214,560	214,630	214,630	214,63
FIM	314,050	314,050	314 —	314,050	314,050	314,02	314 —	314,050	314,050	—
Escudo portoghese	8,986	8,986	9 —	8,986	8,986	8,98	8,992	8,986	8,986	8,98
Peseta spagnola	11,285	11,285	11,30	11,285	11,285	11,28	11,288	11,285	11,285	11,28
Dollaro australiano	1092 —	1092 —	1092 —	1092 —	1092 —	1092,05	1092,100	1092 —	1092 —	1092 —

Media dei titoli del 25 ottobre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,300
» 9% » » 1976-91	99,500
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,625
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,850
» » » 22- 6-1987/91	86,325
» » » 18- 3-1987/94	72,850
» » » 21- 4-1987/94	72,075
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,900
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,975
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,350
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,375
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,800
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	88,050
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,175
» » » » 16- 8-1985/90	99,175
» » » » 18- 9-1985/90	99,225
» » » » 18-10-1985/90	99,325
» » » » 1-11-1983/90	101,375
» » » » 18-11-1985/90	99,125
» » » » 1-12-1983/90	101,325
» » » » 18-12-1985/90	99,850
» » » » 1- 1-1984/91	101,225
» » » » 17- 1-1986/91	99 —
» » » » 1- 2-1984/91	101,100
» » » » 18- 2-1986/91	98,900
» » » » 1- 3-1984/91	100,275
» » » » 18- 3-1986/91	99,225
» » » » 1- 4-1984/91	100,300
» » » » 1- 5-1984/91	100,175
» » » » 1- 6-1984/91	100,150
» » » » 1- 7-1984/91	99,750
» » » » 1- 8-1984/91	99,675
» » » » 1- 9-1984/91	99,675
» » » » 1-10-1984/91	99,800
» » » » 1-11-1984/91	99,950
» » » » 1-12-1984/91	99,325
» » » » 1- 1-1985/92	99,975
» » » » 1- 2-1985/92	98,950
» » » » 18- 4-1986/92	98 —
» » » » 19- 5-1986/92	96,675
» » » » 20- 7-1987/92	97,525
» » » » 19- 8-1987/92	98,025
» » » » 1-11-1987/92	97,825
» » » » 1-12-1987/92	98,125
» » » » 18- 6-1986/93	95,750
» » » » 17- 7-1986/93	95,825
» » » » 19- 8-1986/93	95,725
» » » » 18- 9-1986/93	96,400
» » » » 20-10-1986/93	96,700
» » » » 19-12-1986/93	96,475
» » » » 18-11-1987/93	96,700
» » » » 1- 1-1988/93	97,125
» » » » 1- 2-1988/93	97,100
» » » » 1- 3-1988/93	97,075
» » » » 1- 4-1988/93	97,350
» » » » 1-10-1987/94	97,950
» » » » 1- 2-1985/95	97,950
» » » » 1- 3-1985/95	93,925
» » » » 1- 4-1985/95	93,725
» » » » 1- 5-1985/95	93,650
» » » » 1- 6-1985/95	93,625
» » » » 1- 7-1985/95	95,200
» » » » 1- 8-1985/95	95,200
» » » » 1- 9-1985/95	95,175
» » » » 1-10-1985/95	95,875
» » » » 1-11-1985/95	95,725
» » » » 1-12-1985/95	95,875
» » » » 1- 1-1986/96	96,100
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,800
» » » » 1- 2-1986/96	95,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,875
» » » » 1- 4-1986/96	94,500
» » » » 1- 5-1986/96	94,425
» » » » 1- 6-1986/96	94,250
» » » » 1- 7-1986/96	94,675
» » » » 1- 8-1986/96	94,425
» » » » 1- 9-1986/96	94,750
» » » » 1-10-1986/96	94,850
» » » » 1-11-1986/96	95,600
» » » » 1-12-1986/96	95,900
» » » » 1- 1-1987/97	95,825
» » » » 1- 2-1987/97	95,450
» » » » 18- 2-1987/97	95,525
» » » » 1- 3-1987/97	95 425
» » » » 1- 4-1987/97	95,375
» » » » 1- 5-1987/97	95,475
» » » » 1- 6-1987/97	94,975
» » » » 1- 7-1987/97	95,150
» » » » 1- 8-1987/97	95,050
» » » » 1- 9-1987/97	97,450
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-11-1988	99,975
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,375
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,750
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,900
» » » 12,00% 1- 4-1989	100.800
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,400
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,250
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,325
» » » 9,25% 1- 2-1990	98 —
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,475
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,625
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,500
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,750
» » » 10,50% 15- 3-1990	98.350
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,575
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,400
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,275
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,400
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,475
» » » 10,50% 1- 5-1990	102,250
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,250
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,600
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,600
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,050
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,450
» » » 10,50% 1- 8-1990	98,950
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,050
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,950
» » » 9,25% 1-10-1990	96.625
» » » 11,50% 1-10-1990	99,400
» » » 9,25% 1-11-1990	96.475
» » » 9,25% 1-12-1990	96,550
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,175
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,425
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,475
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,575
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,250
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,725
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,550
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,550
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,650
» » » 10,50% 1- 7-1992	99 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,450
» » » » 22-11-1982/89 13%	105 —
» » » » 1983/90 11,50%	106,100
» » » » 1984/91 11,25%	107,050
» » » » 1987/91 8,75%	99,675
» » » » 1984/92 10,50%	107 —
» » » » 1985/93 9,60%	104,300
» » » » 1985/93 9,75%	105,050
» » » » 1985/93 9,00%	102,225
» » » » 1985/93 8,75%	101,800
» » » » 1986/94 8,75%	101,500
» » » » 1986/94 6,90%	94,325
» » » » 1987/94 7,75%	95,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M25108

N. 209

Corso dei cambi del 26 ottobre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1333,800	1333,800	1333,90	1333,800	1333,80	1333,84	1333,890	1333,800	1333,800	1333,80
Marco germanico.	744,690	744,690	744,90	744,690	744,690	744,67	744,650	744,690	744,690	744,69
Franco francese.	217,950	217,950	217,80	217,950	217,950	217,97	218 —	217,950	217,950	217,95
Fiorino olandese	660,650	660,650	660,50	660,650	660,650	660,58	660,520	660,650	660,650	660,65
Franco belga	35,533	35,533	35,53	35,533	35,533	35,53	35,531	35,533	35,533	35,53
Lira sterlina.	2334,100	2334,100	2337 —	2334,100	2334,100	2334,05	2334 —	2334,100	2334,100	2334,10
Lira irlandese	1990,500	1990,500	1990 —	1990,500	1990,500	1990,55	1990,600	1990,500	1990,500	—
Corona danese	193,180	193,180	193,20	193,180	193,180	193,16	193,150	193,180	193,180	193,18
Dracma	9,068	9,068	9,05	9,068	—	—	9,057	9,068	9,068	—
E.C.U.	1541,700	1541,700	1542 —	1541,700	1541,700	1541,62	1541,550	1541,700	1541,700	1541,7
Dollaro canadese	1105,500	1105,500	1110 —	1105,500	1105,500	1105,40	1105,300	1105,500	1105,500	1105,50
Yen giapponese.	10,491	10,491	10,51	10,491	10,491	10,49	10,490	10,491	10,491	10,49
Franco svizzero.	878,020	878,020	877,80	878,020	878,020	878,08	878,150	878,020	878,020	878,02
Scellino austriaco.	105,905	105,905	105,90	105,905	105,905	105,91	105,930	105,905	105,905	105,90
Corona norvegese.	199,700	199,700	199,90	199,700	199,700	199,65	199,800	199,700	199,700	199,70
Corona svedese.	214,630	214,630	214,25	214,630	214,630	214,26	213,900	214,630	214,630	214,63
FIM	313,110	313,110	313,75	313,110	313,110	313,23	313,350	313,110	313,110	—
Escudo portoghese	8,982	8,982	9 —	8,982	8,982	8,98	8,985	8,982	8,982	8,98
Peseta spagnola.	11,267	11,267	11,29	11,267	11,267	11,27	11,276	11,267	11,267	11,26
Dollaro australiano.	1093,500	1093,500	1099 —	1093,500	1093,500	1093,15	1092,800	1093,500	1093,500	1093,50

Media dei titoli del 26 ottobre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,300
» 9% » » 1976-91	99,350
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,325
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,625
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,800
» » » 22- 6-1987/91	86,325
» » » 18- 3-1987/94	72,850
» » » 21- 4-1987/94	72,075
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,975
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,975
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,325
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,875
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,800
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	88,075
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,125
» » » » 16- 8-1985/90	99,125
» » » » 18- 9-1985/90	99,225
» » » » 18-10-1985/90	99,225
» » » » 1-11-1983/90	101,400
» » » » 18-11-1985/90	99,100
» » » » 1-12-1983/90	101,225
» » » » 18-12-1985/90	99,600
» » » » 1- 1-1984/91	101,175
» » » » 17- 1-1986/91	99,100
» » » » 1- 2-1984/91	101,125
» » » » 18- 2-1986/91	98,975
» » » » 1- 3-1984/91	100,200
» » » » 18- 3-1986/91	99,200
» » » » 1- 4-1984/91	100,300
» » » » 1- 5-1984/91	100,175
» » » » 1- 6-1984/91	100,200
» » » » 1- 7-1984/91	99,675
» » » » 1- 8-1984/91	99,700
» » » » 1- 9-1984/91	99,675
» » » » 1-10-1984/91	99,750
» » » » 1-11-1984/91	99,850
» » » » 1-12-1984/91	99,400
» » » » 1- 1-1985/92	99,975
» » » » 1- 2-1985/92	98,850
» » » » 18- 4-1986/92	97,950
» » » » 19- 5-1986/92	96,725
» » » » 20- 7-1987/92	97,500
» » » » 19- 8-1987/92	98,025
» » » » 1-11-1987/92	97,825
» » » » 1-12-1987/92	98 —
» » » » 18- 6-1986/93	95,750
» » » » 17- 7-1986/93	95,700
» » » » 19- 8-1986/93	95,675
» » » » 18- 9-1986/93	96,225
» » » » 20-10-1986/93	96,725
» » » » 19-12-1986/93	96,425
» » » » 18-11-1987/93	96,700
» » » » 1- 1-1988/93	97,100
» » » » 1- 2-1988/93	97,075
» » » » 1- 3-1988/93	97,050
» » » » 1- 4-1988/93	97,500
» » » » 1-10-1987/94	97,800
» » » » 1- 2-1985/95	97,750
» » » » 1- 3-1985/95	93,950
» » » » 1- 4-1985/95	93,625
» » » » 1- 5-1985/95	93,575
» » » » 1- 6-1985/95	93,625
» » » » 1- 7-1985/95	95,025
» » » » 1- 8-1985/95	95,125
» » » » 1- 9-1985/95	95,200
» » » » 1-10-1985/95	95,725
» » » » 1-11-1985/95	95,775
» » » » 1-12-1985/95	95,875
» » » » 1- 1-1986/96	96,050
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,800
» » » » 1- 2-1986/96	96 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,800
» » » » 1- 4-1986/96	94,500
» » » » 1- 5-1986/96	94,400
» » » » 1- 6-1986/96	94,225
» » » » 1- 7-1986/96	94,675
» » » » 1- 8-1986/96	94,625
» » » » 1- 9-1986/96	94,650
» » » » 1-10-1986/96	94.875
» » » » 1-11-1986/96	95.600
» » » » 1-12-1986/96	95,950
» » » » 1- 1-1987/97	95,925
» » » » 1- 2-1987/97	95.500
» » » » 18- 2-1987/97	95.500
» » » » 1- 3-1987/97	95,375
» » » » 1- 4-1987/97	95,375
» » » » 1- 5-1987/97	94.550
» » » » 1- 6-1987/97	95,125
» » » » 1- 7-1987/97	95,075
» » » » 1- 8-1987/97	95 —
» » » » 1- 9-1987/97	97,450
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-11-1988	100 —
» » » 12,50% 1- 1-1989	100.350
» » » 12,50% 1- 2-1989	100.725
» » » 12,50% 1- 3-1989	100.875
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,800
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,400
» » » 9,25% 1- 1-1990	98.250
» » » 12.50% 1- 1-1990	102.350
» » » 9,25% 1- 2-1990	98 —
» » » 12,50% 1- 2-1990	102.600
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,800
» » » 10,50% 1- 3-1990	98.525
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,800
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,350
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,575
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,400
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,250
» » » 10.50% 15- 4-1990	98,450
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,325
» » » 10,50% 1- 5-1990	102,125
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,125
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,650
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,500
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,375
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,475
» » » 10,50% 1- 8-1990	99 —
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,950
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,725
» » » 9,25% 1-10-1990	96,575
» » » 11,50% 1-10-1990	99,400
» » » 9,25% 1-11-1990	96,475
» » » 9,25% 1-12-1990	96,475
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,975
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,425
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,475
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,575
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,150
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,825
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,525
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,800
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,350
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,450
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,900
» » » » 1983/90 11,50%	106,150
» » » » 1984/91 11,25%	107,050
» » » » 1987/91 8,75%	99,525
» » » » 1984/92 10,50%	106,950
» » » » 1985/93 9,60%	104,250
» » » » 1985/93 9,75%	105,250
» » » » 1985/93 9,00%	102,200
» » » » 1985/93 8,75%	101,700
» » » » 1986/94 8,75%	101,525
» » » » 1986/94 6,90%	94,325
» » » » 1987/94 7,75%	95,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M26108

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso riguardante il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 agosto 1988, concernente «Nomina del commissario liquidatore della società "La Garante - Società di mutuo soccorso, previdenza, assistenza e assicurazioni"». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 16 settembre 1988).

Ad integrazione della pubblicazione dell'avviso citato in epigrafe, effettuata alla pag. 14 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è riportato qui di seguito il testo del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 agosto 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Garante - Società di mutuo soccorso, previdenza, assistenza e assicurazioni», con sedi in Velletri, Torino, Biella e delegazione in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme sulle assicurazioni contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Vista la lettera in data 23 febbraio 1988, n. 860310, recante la proposta dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, nei confronti della società «La Garante - Società di mutuo soccorso, previdenza, assistenza e assicurazioni» che opera anche con le denominazioni «La Garante S.m.s. - Società mutua di previdenza - assistenza - assicurazioni» e «La Garante S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni», con sedi in Velletri, Torino, Biella e delegazione in Milano;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private, nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono presupposto della proposta anzidetta, e che si intende qui recepita;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa, esula dagli scopi e dalle finalità delle società di mutuo soccorso, che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Considerato che la predetta società «La Garante - Società di mutuo soccorso, previdenza, assistenza e assicurazioni» che opera anche con le denominazioni di «La Garante S.m.s. - Società mutua di previdenza - assistenza - assicurazioni» e «La Garante S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni», è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 72 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, concernente la liquidazione coatta per inosservanza delle disposizioni del testo unico e del regolamento;

Visto l'art. 2, secondo comma, della citata legge 22 ottobre 1986, n. 742, che subordina l'esercizio di attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 72 della citata legge 22 ottobre 1986, n. 742, che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che nella seduta dell'8 aprile 1988 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La «Garante - Società di mutuo soccorso, previdenza, assistenza e assicurazioni» che opera anche con le denominazioni di «La Garante S.m.s. - Società mutua di previdenza - assistenza - assicurazioni» e «La Garante S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni», con sedi in Velletri, via della Libertà, 29; Torino, via Beamont, 19; Biella, via Monte Grappa, 1 e delegazione in Milano, piazza Frattini, 15, è posta in liquidazione coatta amministrativa, e ne è nominato commissario liquidatore il dott. Moreno Caracci.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società «La Garante - Società di mutuo soccorso, previdenza, assistenza e assicurazioni» che opera anche con le denominazioni di «La Garante S.m.s. - Società mutua di previdenza - assistenza - assicurazioni» e «La Garante S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni», ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4362

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189